MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

AGGIORNAMENTO ANNO 2009

Relazione predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Direzione generale dello sviluppo rurale delle infrastrutture e dei servizi Ufficio Sviris X

Estensori:

Anna Maria Bianchi (capitoli 2 e 3), Antonella Trisorio (capitolo 1), Stefania Reitano (elaborazione tabelle) Stefano D'Ambrosi (parte tecnica su programmazione faunistica, calendari venatori, indennizzi per danni)

Impaginazione e grafica:
Roberta Ruberto

SOMMARIO

1 - Il contesto agro-forestale delle aree rurali 4

1.1 - Il territorio rurale italiano 4

1.2 - La superficie agricola 6

1.3 - La superficie forestale 9

1.4 - La situazione socio-strutturale del sistema agro-industriale italiano 10

1.5 - Il territorio e la gestione del patrimonio faunistico 11

2 - La legge 11 febbraio 1992, n. 157 16

2.1 - Premessa 16

2.2 - Problematiche di carattere generale 17

3. Risultati dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 157/92 20

3.1 - Introduzione 20

3.2 - Quadro normativo

3.3 - Applicazione DM 17.10.2007 20

3.4 - Programmazione faunistica 22

3.5 - Programmi di miglioramento ambientale 28

3.6 - Calendari venatori 31

3.7 - Tesserini venatori 37

3.8 - Controllo della fauna selvatica 40

3.9 - Deroghe comunitarie ex art. 19 bis della legge n.157/92 44

3.10 - Indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica 48

3.11 - Osservatori faunistici regionali o di altri istituti specializzati 49

3.12 - Vigilanza venatoria 50

3.13 - Suggerimenti e possibili elementi migliorativi della normativa vigente 50

3.14 – Alcune considerazioni conclusive..... 51

APPENDICE .....

Schema A - Quadro normativo..... 55

Tabella AA - Estensione delle ZPS e dei SIC per regione (2008) 61

Tabella B - Numero ATC/CA 62

Tabella C - Numero di cacciatori 63

Tabella D - Riepilogo indennizzi 64

Tabella E – Numero di addetti alla vigilanza venatoria..... 66

1 - IL CONTESTO AGRO-FORESTALE DELLE AREE RURALI

1.1 - IL TERRITORIO RURALE ITALIANO

Il territorio rurale italiano si caratterizza per la sua enorme diversità non solo dal punto di vista geomorfologico, ma anche per le caratteristiche economico-produttive e sociali, per la qualità delle produzioni agroalimentari, nonché per la diversità e la ricchezza del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico. Le aree rurali italiane rivestono, inoltre, una particolare importanza sotto il profilo ambientale, con particolare riferimento al notevole patrimonio di biodiversità che le caratterizza. In esse si concentra circa il 90% della superficie protetta italiane e oltre l'85% delle aree Natura 2000, per una superficie complessiva superiore ai 3,5 milioni di ettari, con un'incidenza sulla superficie totale di oltre il 30%. Di questo, il 20-25% è interessato dall'agricoltura, ed in particolare da prati e pascoli. Per cercare di cogliere tale diversità, il Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 ha classificato il territorio nazionale in quattro tipologie di aree che tengono conto dei rapporti con i più generali processi di sviluppo economico e sociale che caratterizzano il nostro Paese: i Poli urbani (A), le Aree rurali ad agricoltura intensiva (B), le Aree rurali intermedie (C) e le Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D).

La popolazione residente nelle aree rurali considerate nel loro complesso si attesta, nel 2006, sulle 33.870.758 unità, che si concentrano soprattutto nei poli urbani (43% circa della popolazione complessiva). Delle aree rurali, invece, quelle più popolate in termini assoluti sono le aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata, nelle regioni in obiettivo Competitività[1] (25%) e quelle intermedie, nelle regioni in obiettivo Convergenza[2] (29,5%). Come prevedibile, infine, nelle aree rurali con complessivi problemi di sviluppo, la popolazione incide maggiormente, sui rispettivi totali, nelle regioni Convergenza che non in quelle Competitività.

Rispetto al 1992, comunque, proprio con riferimento a questa tipologia di area, nelle regioni Convergenza si rileva una contrazione del 5,6% della popolazione, dettata per lo più da una generalizzata mancanza sia di domanda di lavoro, sia di servizi alla popolazione, che caratterizza soprattutto questo gruppo di regioni.

In particolare, le aree con spiccate caratteristiche di ruralità (aree C e D), che rappresentano oltre il 75% della superficie complessiva del nostro Paese e circa il 70% della superficie agricola utilizzata, ospitano

[1] Le Regioni in obiettivo "Competitività" includono: Abruzzo, P.A. di Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, P.A. di Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

[2] Le Regioni in obiettivo "Convergenza" includono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

circa il 36% della popolazione. Tra queste le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo sono le meno densamente popolate del paese (54 ab./kmq), sono caratterizzate da scarsa presenza di processi di sviluppo locale in tutti i settori e da conseguenti fenomeni di abbandono da parte della popolazione (-0,76% nel decennio), soprattutto nelle regioni meridionali dove il calo demografico, a causa di fenomeni migratori, è stato pari al 6%. L'indice di invecchiamento, pertanto, è molto al di sopra della media nazionale. Queste aree meritano una grossa considerazione da parte delle politiche, in quanto pur rappresentando il 12% della popolazione, occupano il 43% della superficie territoriale, il 42% della SAT e il 35% della SAU. In termini settoriali, queste zone rappresentano il 20% degli occupati agricoli e il 18% del VA nazionale (percentuale che sale al 21% nelle aree convergenza).

Tab 1.1 – Territorio rurale (secondo la classificazione adottata nel PSN)

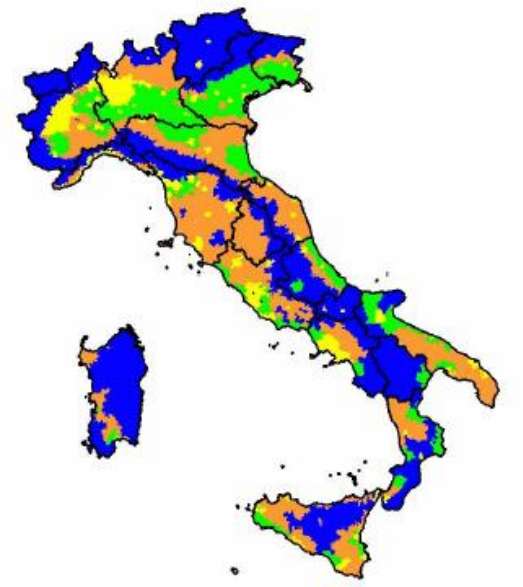

	Superficie	Popolazione	Densità (*)	Occupati	
				Agricoltura	Agroindustria
A Poli urbani	8%	43%	1.050	17%	30%
B Agricoltura intensiva	17%	22%	253	30%	31%
C Aree rurali intermedie	32%	24%	143	34%	27%
D Aree rurali svantaggiate	43%	12%	54	20%	12%

(*) Abitanti/Km2

	Superficie complessiva		SAU		Popolazione	
	kmq	%	ettari	%	n.	%
B+C+D[1]	277.463,7	*92,1*	12.326.033,4	*93,3*	33.681.983	*57,3*
C+D[2]	226.744,9	*75,2*	9.175.320,8	*69,5*	20.829.778	*35,5*
Italia	**301.333,2**	*100,0*	**13.206.296,8**	*100,0*	**58.738.750**	*100,0*

1 (B) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata + (C) Aree rurali intermedie + (D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
2 (C) Aree rurali intermedie + (D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Sebbene l'agricoltura occupi un ruolo significativo, sia in termini di superficie, sia di occupati, l'intensità della produzione risulta più modesta rispetto alle aree con agricoltura specializzata e intensiva. In alcune di queste aree i processi di abbandono dell'agricoltura sono particolarmente intensi soprattutto nella montagna interna. In queste zone, le tradizionali colture mediterranee (olivo, vite, arboricoltura promiscua con seminativi, le stesse colture forestali) non riescono a rappresentare una fonte di reddito adeguata per la vetustà degli impianti, la frammentazione fondiaria, le tecniche tradizionali, uno sbocco di mercato prevalentemente locale o comunque di corto raggio, ecc.. Le possibilità di sopravvivenza e di crescita di queste realtà sono collegate alla specificità delle risorse locali e vanno dalla valorizzazione di produzioni tipiche e di qualità ad uno sviluppo basato sulla diversificazione delle attività economiche locali o sullo sfruttamento delle potenzialità turistiche attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali.

Accanto alle problematiche settoriali vanno evidenziati quelle di carattere socio-economico, che soprattutto nelle aree convergenza si traducono in livelli di disoccupazione più marcati, scarsa capacità di accumulazione, reddito disponibile più basso, ritardi di crescita e sviluppo, gap nella dotazione dei servizi rispetto ad altre aree del Paese (compresa la dotazione di servizi internet). L'indice di infrastrutturazione materiale ed immateriale è al di sotto della media nazionale, con forti limitazioni per le imprese, in termini di competitività. Carenze si registrano anche in termini di servizi, soprattutto di quelli sanitari, la dotazione di posti letto ospedalieri è pari al 70% della media nazionale, basso è il numero di farmacie e i servizi scolastici non adeguati rispetto alla popolazione presente. Con particolare riferimento alle zone C e D, ancora meno dinamici appaiono il settore manifatturiero e quello turistico. E', inoltre necessario evidenziare come dalle infrastrutture materiali alla scuola, queste aree, registrino forti carenze con indici fortemente al di sotto della media nazionale che si ripercuotono sulla qualità della vita e la vitalità socio-economica.

1.2 - LA SUPERFICIE AGRICOLA

I risultati dell'ultima indagine campionaria dell'ISTAT (2007) confermano la distribuzione relativa tra le diverse tipologie di colture: 56% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è occupata da seminativi, il

26% da prati e pascoli permanenti e il 18% da coltivazioni permanenti, con variazioni piuttosto esigue rispetto al 1990. La superficie a seminativi cresce, infatti, dell'1,4%, a fronte di una diminuzione del 1,1% dei prati e pascoli permanenti e dello 0,3% delle coltivazioni permanenti. La distribuzione relativa delle colture è però il frutto dell'evoluzione dell'uso del suolo che cela, tra l'altro, gli effetti delle politiche agricole e, più in generale, di quelle economiche. Dopo la forte contrazione della SAU (-12,6% dal 1990), registrata con il Censimento del 2000, a carico principalmente delle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ai prati permanenti e pascoli, nel 2007 si registra un rallentamento dell'andamento decrescente. Tuttavia, negli ultimi cinque anni la SAU continua a ridursi (-2,7% dal 2000) ma, a differenza del decennio precedente, soprattutto a carico delle regioni del Nord (-5,7%) con particolare riferimento ai seminativi e ai prati permanenti e pascoli. Al Sud e isole, invece, la SAU, grazie ad un aumento dei prati e pascoli permanenti e alla sostanziale invariabilità dei seminativi, appare in controtendenza, aumentando leggermente.

Le forti riduzioni dei prati permanenti e pascoli, negli anni novanta al Sud e isole, e negli ultimi anni al Nord, sono dovute ad un insieme di cause, tra cui hanno prevalso la crisi della zootecnia, unita al cambiamento delle tecniche di alimentazione negli allevamenti intensivi, la maggiore redditività dei seminativi e l'abbandono dei pascoli marginali. La contrazione del settore zootecnico e, in particolar modo della zootecnia estensiva, con il prevalere degli allevamenti intensivi che fanno maggior ricorso ad alimenti concentrati, hanno favorito da un lato l'abbandono dei terreni meno produttivi e, dall'altro, il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni più produttivi a favore dei seminativi, prevalentemente nelle zone di pianura e di collina. Tuttavia, con l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che, dal 2003, si basa sull'indipendenza dell'aiuto dalle scelte produttive dell'imprenditore e il condizionamento della completa erogazione del sostegno al rispetto di norme ambientali, le dinamiche di uso del suolo potranno subire dei cambiamenti. La crescente attenzione della politica agricola alle opportunità che si aprono per il settore attraverso la produzione di bioenergia, le potenzialità offerte dalla riconversione dei terreni oggetto di riforma delle diverse Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) ed in particolare di quella del tabacco e dello zucchero, introducono un ulteriore fattore di cambiamento dell'uso del suolo nel prossimo futuro.

Tab. 1.2 - *Uso dei suoli agrari (Universo UE, inclusi gli enti pubblici)*

	Superficie agricola utilizzata				Superficie	Altra	Totale
	Seminativi	Prati perm. e pascoli	Coltivazioni permanenti	Totale	a boschi	superficie	
	Superficie in ettari						
ITALIA							
1993	8.124.978	3.917.765	2.693.305	14.736.048	4.021.909	1.823.934	**20.581.891**
1995	8.283.397	3.758.216	2.643.835	14.685.448	3.958.406	1.837.309	**20.481.163**
2000	7.297.409	3.418.083	2.346.764	13.062.256	4.064.163	1.490.442	**18.616.858**
2003	7.317.204	3.336.405	2.462.202	13.115.811	3.666.217	1.450.545	**18.232.573**
2005	7.075.224	3.346.951	2.285.671	12.707.846	3.770.223	1.324.945	**17.803.014**
2007	6.969.257	3.451.756	2.323.184	12.744.196	3.813.643	1.283.705	**17.841.544**
	2007						
Nord	2.749.614	1.449.889	453.280	4.652.783	1.522.119	577.181	**6.752.083**
Centro	1.441.422	492.739	382.099	2.316.260	1.077.728	261.384	**3.655.373**
Sud e isole	2.778.221	1.509.127	1.487.805	5.775.153	1.213.796	445.140	**7.434.089**
	Variazioni 2007-1993 (ettari)						
Nord	-353.977	-39.334	-76.643	-469.954	-53.032	-255.716	**-778.702**
Centro	-297.729	-29.451	-58.064	-385.244	-98.584	-126.800	**-610.627**
Sud e isole	-504.015	-397.225	-235.414	-1.136.654	-56.650	-157.713	**-1.351.017**
Totale	-1.155.721	-466.009	-370.121	-1.991.852	-208.266	-540.229	**-2.740.347**
	Variazioni 2007 -1993 (percentuale)						
Nord	-11,4	-2,6	-14,5	-9,2	-3,4	-30,7	**-10,3**
Centro	-17,1	-5,6	-13,2	-14,3	-8,4	-32,7	**-14,3**
Sud e isole	-15,4	-20,8	-13,7	-16,4	-4,5	-26,2	**-15,4**
Totale	**-14,2**	**-11,9**	**-13,7**	**-13,5**	**-5,2**	**-29,6**	**-13,3**

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT.

1.3 - La superficie forestale

I primi risultati del secondo Inventario Forestale Nazionale e del Carbonio3 (IFNC, www.ifni.it) stimano nel nostro Paese una superficie complessiva delle risorse forestali pari a 10,7 milioni di ettari, concentrati per oltre il 50% nelle Regioni del Nord. La superficie forestale italiana rappresenta il 5% della superficie forestale totale europea ed è pari al 35% del territorio italiano, per il 90,5% ascrivibile alla classe "Foreste" e per il 9,5% a quella denominata "Altre terre boscate", essenzialmente arbusteti in evoluzione, macchia mediterranea e impianti di arboricoltura da legno. La pioppicoltura e le latifoglie nobili (ciliegio, noce, frassino, rovere) contano 218 mila ettari. Nell'ultimo ventennio si è registrata una crescita della superficie forestale del 7,2%, un processo che ha visto quasi triplicare l'estensione totale delle foreste italiane dal 1920 ad oggi.

La proprietà forestale a livello regionale è per lo più privata, soprattutto in quelle Regioni dove da tempo si è sviluppata una tendenza alla valorizzazione in chiave economica delle aree boschive. Fanno eccezione le Regioni delle Alpi centro orientali (Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e quelle in cui sono presenti Parchi nazionali e regionali di particolare rilevanza (Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta). Nelle aree rurali e montane si registra una scarsa gestione attiva del patrimonio forestale. In media la dimensione delle aziende agricolo-forestali private è inferiore ai 7 ettari. Ciò sicuramente non favorisce una gestione ottimale delle risorse forestali.

Oltre alla rilevanza economico-produttiva, le risorse forestali hanno un ruolo strategico nella protezione dell'ambiente, dell'assetto idrogeologico, del paesaggio, della biodiversità e nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Queste funzioni svolte dalle foreste, difficilmente valutabili in termini economici, definiscono la multifunzionalità del patrimonio forestale. L'uso delle superfici forestali assume quindi molteplici funzioni che possono garantire, attraverso un utilizzo consapevole e attivo del patrimonio forestale, vantaggi economici ed occupazionali non solo attraverso la produzione di legname, ma anche attraverso l'opportuna valorizzazione del ruolo ambientale, storico-culturale e sociale che le foreste svolgono. La gestione delle foreste è dunque sempre più orientata verso la produzione di servizi senza prezzo, indirizzando anche la produzione

legnosa sempre più verso interventi silvicolturali sostenibili e all'adozione di pratiche di gestione sostenibili.

[3] INFC, progetto realizzato dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del Protocollo di Kyoto, i cui dati sono ancora in fase di rielaborazione.

1.4 - La situazione socio-strutturale del sistema agro-industriale italiano.

Il settore agricolo italiano si caratterizza per un forte dualismo, dal momento che le aziende professionali, ossia quelle con un Reddito Lordo Standard (RLS)[4] superiore a 12 Unità di Dimensione Economica (UDE)[5], che costituiscono il 12% delle aziende totali, coprono l'80% della SAU e producono il 73% del RLS, concentrandosi soprattutto nelle Regioni della Competitività e in alcuni comparti produttivi (riso, orto-floricolo e bovini da latte), mentre quelle con dimensione economica inferiore alle 4 UDE rappresentano il 72% delle imprese totali, coprendo il 24% della SAU e realizzando il 12% del RLS.

Dal punto di vista dell'ordinamento produttivo, prevalgono le aziende specializzate in seminativi e olivicoltura. Le aziende zootecniche, invece, nel decennio intercorso tra gli ultimi due censimenti, si riducono fortemente, a seguito sia dell'introduzione di standard più severi da rispettare dal punto di vista igienico-sanitario, che hanno determinato un notevole aggravio dei costi a carico delle aziende, sia dei cambiamenti avvenuti nell'ambito della PAC, soprattutto con riguardo all'OCM del settore bovino (sia da carne che da latte), nonché dell'abbandono dell'attività per la mancanza di ricambio generazionale.

Nonostante la ridotta dimensione della maggior parte delle aziende, numerose di queste hanno attivato processi più o meno spinti di diversificazione, realizzando attività commerciali, di lavorazione e trasformazione dei prodotti, contoterzismo, attività turistiche e, in generale, attività legate al territorio, alla cultura e al contesto socio-economico. In particolare, l'offerta agrituristica si presenta fortemente dinamica in termini sia quantitativi che dei servizi offerti, a fronte, però, di una domanda che vede diminuire il numero di presenze, anche per la concorrenza da parte di altri Paesi, in termini di prezzi e servizi offerti. Meno sviluppate che nel resto d'Europa, invece, sono le attività più innovative, come energie rinnovabili, acquacoltura, prodotti forestali, ecc..

[4] Il RLS corrisponde alla differenza fra il valore standard della produzione e l'importo standard di alcuni costi specifici; tale differenza viene determinata per ogni singolo prodotto vegetale od animale in ciascuna regione.

[5] L' UDE rappresenta l'unità di base per il calcolo della dimensione economica aziendale. Una UDE corrisponde ad un Reddito lordo standard (Rls) aziendale di 1200 Euro l'anno (pari a 2.325.000 vecchie lire).

1.5 - IL TERRITORIO E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

Il territorio agricolo e forestale svolge un ruolo indubbiamente importante nella gestione del patrimonio faunistico, dato che gran parte degli habitat di elevato valore naturale è coincidente o, comunque, confinante con le zone dove si praticano le attività produttive agro-forestali. Sia l'estensione che le modalità secondo cui tali attività vengono svolte sono, quindi, essenziali per la conservazione della fauna selvatica. Le tendenze degli ultimi trent'anni verso una concentrazione e specializzazione dell'attività agricola e forestale hanno portato da un lato al progressivo abbandono delle aree più marginali, riducendo l'estensione della superficie agro-forestale e, dall'altro, ad un degrado delle risorse naturali nelle zone più fertili, determinato da modalità di produzione molto intensive. L'intensificazione produttiva induce quasi sempre una drastica semplificazione degli elementi naturali con conseguente scomparsa di habitat adatti alla fauna selvatica e una notevole dispersione di sostanze chimiche utili per la lotta ai parassiti delle colture agrarie, ma nocive per la fauna selvatica.

Al 2004 il territorio cacciabile rappresenta circa il 78,8% del territorio complessivo e la caccia negli ambiti privati (Aziende faunistico-venatorie – AFV e Aziende agri-turistico venatorie - AATV) coinvolge il 4% della superficie territoriale. Questa situazione, per macrocategorie di istituti, non si è modificata molto se confrontata con quella di dieci anni prima.

Considerando il complesso del territorio protetto di interesse faunistico non emergono differenze, in media, tra Nord, Centro e Sud, ma tra Regioni. Infatti, alcune Regioni risultano particolarmente "protette"[6] come l'Abruzzo, la Campania e il Trentino-Alto Adige e altre, decisamente meno "protette come il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, il Molise e la Sicilia.

Anche il complesso degli istituti previsti dalla legge venatoria nazionale n.157/92, che saranno esaminati nel prosieguo, non ha subito grosse variazioni nell'ultimo decennio (tab. 1.3). Vi è stata una leggera contrazione delle oasi di protezione, dovuta probabilmente alla "concorrenza" nell'istituzione delle nuove aree Natura 2000, e un leggero incremento delle zone di ripopolamento e cattura, dovuto al graduale miglioramento delle condizioni di programmazione faunistico-venatoria del territorio in alcune regioni, che vedono appunto nella diffusione di questi istituti un fattore importante di incremento delle popolazioni selvatiche attraverso l'irradiamento naturale e la cattura degli animali. Mentre le oasi risultano quasi egualmente ripartite rispetto alla superficie territoriale tra pianura, collina e montagna, le zone di ripopolamento e cattura si concentrano soprattutto nelle aree di pianura e collina dove il territorio è generalmente dominato dalle attività agricole e risulta più produttivo anche per le specie faunistiche stanziali (prevalentemente fagiani e lepri).

[6] Si tratta di aree protette ai sensi della L.157/92 e per la presenza di parchi e riserve naturali nazionali e/o regionali.

Tab. 1.3 - Aree *protette, superficie cacciabile, cacciatori e densità venatoria, per Regione - Anno 2004 (ettari)*

Regioni	Aree naturali protette (a)	Totale aree L. 157/92 (b)	Aree protette di interesse faunistico (a+b)	Superficie cacciabile (c)	Cacciatori	Densità venatoria (d)	Aree protette di interesse faunistico su sup. territoriale (%)
Piemonte	167.250	286.486	453.736	1.976.158	34.014	1,7	17,9
Valle d'Aosta	43.001	21.902	64.903	256.420	1.543	0,6	20
Lombardia	130.297	196.519	326.816	1.810.249	91.825	5,1	14
Trentino-Alto Adige	283.335	67.903	351.238	980.454	13.675	1,4	26
Veneto	93.377	168.734	262.111	1.436.107	60.590	4,2	14
Friuli-Venezia Giulia	53.794	5.039	58.833	673.664	11.336	1,7	7
Liguria	25.511	77.901	103.412	412.692	26.339	6,4	19
Emilia-Romagna	89.391	310.283	399.674	1.708.694	55.931	3,3	18
Toscana	158.551	256.313	414.864	1.790.860	114.779	6,4	18
Umbria	63.386	54.406	117.792	701.812	40.632	5,8	14
Marche	88.917	96.447	185.364	744.989	36.991	5,0	19
Lazio	213.218	71.456	284.674	1.336.007	69.327	5,2	17
Abruzzo	303.706	44.104	347.810	704.983	13.960	2,0	32
Molise	6.347	41.955	48.302	390.459	4.374	1,1	11
Campania	325.240	36.974	362.214	913.323	50.846	5,6	27
Puglia	128.766	133.749	262.515	1.588.717	34.542	2,2	14
Basilicata	120.062	16.329	136.391	847.770	8.323	1,0	14
Calabria	254.543	1.673	256.216	1.205.816	35.598	3,0	17
Sicilia	270.720	22.973	293.693	2.152.120	53.005	2,5	11
Sardegna	92.456	140.223	232.679	2.110.310	48.765	2,3	10

ITALIA	2.911.868	2.051.369	4.963.237	23.741.604	806.395	3,4	16
Nord	885.957	1.134.767	2.020.724	9.254.437	295.253	3,2	17
Centro	524.071	478.622	1.002.693	4.573.669	261.729	5,7	17
Sud e isole	1.501.840	437.980	1.939.820	9.913.498	249.413	2,5	16

(a) Comprendono i parchi e le riserve naturali, nazionali statali e regionali, e altre aree protette. (b) In queste aree non sono comprese alcune aree vietate alla caccia, tra cui: le zone di rifugio, rifugi faunistici, i fondi chiusi, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani. (c) Determinata approssimativamente sottraendo alla superficie territoriale, le aree protette di interesse faunistico, la superficie urbanizzata e le strutture non viarie (dati APAT, annuario dei dati ambientali 2004). (d) Numero di cacciatori ogni 100 ettari di superficie cacciabile.

(b) *Fonte*: Dati ISTAT, Statistiche congiunturali su coltivazioni, foreste e caccia - Anno 2004.

Anche i territori di caccia gestiti privatamente, quali le AFV e le AATV hanno visto proseguire l'andamento positivo che li vede in leggero incremento dalla metà degli anni ottanta. La distribuzione altitudinale di queste aree vede prevalere le aree di collina, che dal punto di vista paesaggistico-ambientale offrono opportunità migliori per la fruizione di queste risorse. In pianura queste aree sono più legate all'utilizzazione faunistico-venatoria delle zone umide di piccole dimensioni. Di seguito la geografia delle aree protette adibite a parchi e i siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

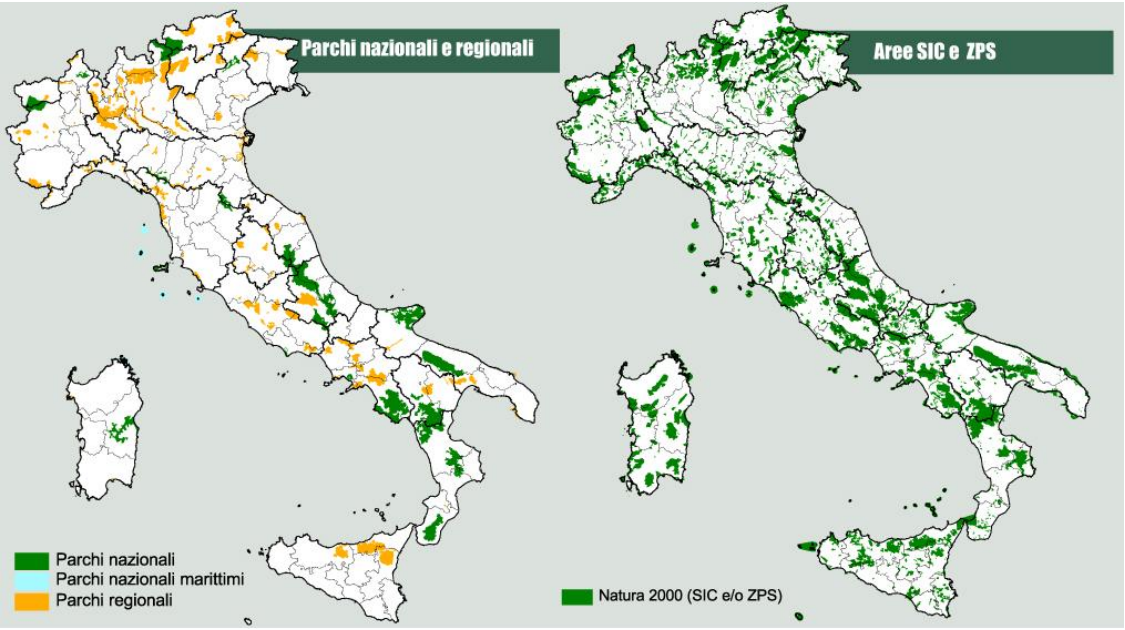

Fonte: Atlante nazionale del territorio rurale

Tab. 1.4 – Numero e superficie aree a gestione faunistico-venatoria, cacciatori e vigilanza venatoria (superficie in ettari) (a)

	Aziende Faunistico Venatorie (a)		Oasi di protezione		Zone di ripopolamento e cattura		Cacciatori	Agenti venatori (b)	Guardie volontarie (c)	Vigilanza venatoria (d)
	n.	Ha	n.	ha	n.	ha	n.	n.	n.	n.
1980	1.512	1.189.141	842	599.270	1.278	943.740	1.701.853	1.976	-	-
1985	838	835.825	760	592.077	1.597	1.234.566	1.571.630	2.039	-	-
1990	981	1.082.700	1.070	840.317	1.620	1.209.000	1.446.935	2.222	-	-
1995	1.355	1.193.367	874	764.925	1.562	1.224.275	901.006	2.843	-	-
2000	1.373	1.049.989	1.121	864.562	1.787	1.230.919	801.835	3.253	10.140	0,7
2004	1.672	1.215.705	1.057	802.783	1.887	1.248.586	806.395	2.713	13.178	0,8
	Anno 2004									
Nord	756	477.607	653	388.878	1.335	745.889	295.253	1.560	4.869	0,9
Centro	530	409.463	200	185.841	359	292.781	261.729	492	3.254	0,9
Sud/isole	386	328.635	204	228.064	193	209.916	249.413	661	5.055	0,7
Pianura	308	316.036	368	180.644	889	513.740	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Collina	823	637.004	357	245.390	742	555.199	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Montagna	541	262.665	332	376.749	256	179.647	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Prima del 1995 i dati si riferiscono alle aziende faunistico-venatorie, dal 1995 anche alle aziende agri-turistico venatorie.

(b) Agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni, ai sensi dell'art. 27 c 1-a L157/92.

(c) Guardie volontarie giurate ai sensi del testo unico leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 773/31, come previsto dall'art. 27 c.1-b L. 157/92. (d) Rapporto tra la somma del numero degli agenti venatori e delle guardie volontarie e la superficie agro-forestale in migliaia di ettari. *Fonte*: ISTAT, Statistiche sulla pesca, caccia e zootecnia, vari anni fino al 1995. Dal 2000, Statistiche congiunturali su coltivazioni agricole, foreste e caccia, vari anni.

Fonte: ISTAT, Statistiche sulla pesca, caccia e zootecnia, vari anni fino al 1995. Dal 2000, Statistiche congiunturali su coltivazioni agricole, foreste e caccia, vari anni.

2 - LA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

2.1 - PREMESSA

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è nata dalla precisa esigenza di recepire e attuare le direttive comunitarie sulla tutela dell'avifauna e le convenzioni internazionali in materia citate nell'articolo 1, comma 1, della legge, dando corso agli obblighi internazionali e comunitari assunti nel settore dal nostro Paese.

Accanto a questo obiettivo di portata generale, la legge si caratterizza per alcuni punti qualificanti, dei quali il più importante è quello della caccia programmata, vero cuore della riforma, ovvero l'introduzione del criterio della pianificazione faunistico-venatoria, onde garantire un più equilibrato e razionale sfruttamento delle risorse faunistiche. La pianificazione faunistica, volta a radicare il cacciatore al territorio e a determinare una stretta osservanza del tipo di caccia prescelta, si articola, poi, in una serie di mete altrettanto ambiziose: evitare la casualità del prelievo venatorio; ridistribuire i cacciatori in relazione alle risorse fruibili; programmare gli interventi, allo scopo di sfruttare in modo più razionale la fauna selvatica: tutto ciò con il diretto contributo del mondo agricolo, il cui coinvolgimento nell'attuazione della legge non è stato di poco rilevo. I Piani faunistici regionali, che comprendono, tra l'altro, diversi istituti di protezione, prevedono la suddivisione e l'organizzazione del territorio in Comprensori Alpini Caccia, CAC e Ambiti Territoriali di Caccia, ATC , con i relativi Comitati di gestione, di dimensioni subprovinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

Determinante nell'applicazione della normativa nazionale è il ruolo assegnato all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), ora divenuto Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA a seguito del decreto legislativo n. 112/2008, in quanto organo tecnico scientifico di consulenza per lo Stato e le Amministrazioni locali, che ha elaborato, ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 157/92, il primo documento orientativo contenente i criteri di omogeneità e congruenza da seguire per la pianificazione faunistico – venatoria a livello nazionale. Il documento si è soffermato, in particolare, sulla gestione faunistica delle aree protette e su una strategia complessiva di conservazione della fauna sul territorio nazionale, sugli istituti di protezione e produzione della fauna, sugli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), sulla loro natura e funzioni, fornendo, altresì, specifici suggerimenti gestionali per alcune specie di fauna selvatica, anche se non sempre completamente recepiti dalle Amministrazioni locali.

2.2 - PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE

La complessità degli obiettivi sopra delineati ha pesato, evidentemente, sull'attuazione della normativa, soprattutto a livello regionale. Sono stati, infatti, inizialmente, registrati molti ritardi nel recepimento della nuova legge, da parte di diverse Regioni, tanto che, in alcuni casi, non è stato possibile rispettare la relativa tempistica di attuazione.

Oltre a questo problema, altre questioni, via via presentatesi, hanno reso più complicato l'aspetto operativo - attuativo legato alla disciplina in questione, quali:

l'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, modificando il Titolo V della Costituzione, ha determinato un diverso riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, rovesciando il precedente criterio di attribuzione delle competenze per materia. Nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, infatti, sono ora espressamente indicate solo le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, tra le quali "la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". Alle Regioni, pertanto, spetta la potestà legislativa primaria in ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato, quindi, anche nella materia di che trattasi;

l'esercizio delle deroghe introdotte dall'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è avvenuto soltanto con la legge n. 221/2002, dopo anni di contenzioso, soprattutto con la Commissione Europea; allo stato attuale, l'applicazione di tale normativa a livello regionale risulta fortemente rallentata, in presenza di numerose procedure di infrazione comunitaria, tuttora aperte, nei confronti dei provvedimenti regionali, legislativi o amministrativi, di attuazione;

la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri su alcune leggi regionali o provvedimenti amministrativi regionali in materia di prelievo in deroga. Detta questione è stata, infine, decisa con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa regionale che consente di approvare mediante lo strumento della legge regionale i prelievi in deroga, in quanto ciò precluderebbe l'esercizio del potere di annullamento degli atti regionali attribuito allo stesso Presidente del Consiglio dalla legge n. 221/2002 sopracitata;

la richiesta alla Commissione Europea di inserimento, tra le specie cacciabili nel nostro Paese, di specie già cacciabili in altri Paesi comunitari, quale, ad esempio, la specie "storno"; istanza finora inevasa, soprattutto a causa delle passate difficoltà di definire una posizione comune a livello di Stato membro tra le Amministrazioni interessate, agricoltura e ambiente . La questione risulta tuttora indefinita, malgrado il nostro Paese abbia dimostrato che la richiesta, allo stato attuale, risponde ad un intento unitario da parte di tutta la compagine governativa.

Non si può tralasciare, in questo elenco di fatti che complicano il quadro applicativo della normativa nazionale in questione, la procedura di infrazione comunitaria 2006/2131, tuttora pendente. Detta procedura è stata avviata per incompleto recepimento, da parte dello Stato e delle Regioni, della direttiva n. 79/409/CEE. Le inadempienze statali sono state superate, a livello nazionale, grazie all'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, del DM 17 ottobre 2007, recante i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS). A livello locale, le Regioni stanno applicando la normativa e adottando i Piani di gestione dei siti Natura 2000.

Nel caso in cui la procedura di infrazione non venisse archiviata, sussisterebbero infatti seri rischi di pesanti ripercussioni finanziarie, in quanto l'inadempienza contestata è collegata all'obiettivo della tutela della biodiversità, che rappresenta uno dei temi strategici della nuova PAC e dello sviluppo rurale (Reg. CE 1698/2005).

La tutela della biodiversità compare infatti come obiettivo della condizionalità (insieme di impegni ambientali direttamente collegati al sistema dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori dalla Commissione europea) e dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.

L'incompleto recepimento della direttiva n. 79/409/CEE potrebbe infatti tradursi in una doppia forma di penalizzazione finanziaria:

decurtazione degli aiuti diretti erogati annualmente dalla Commissione europea agli agricoltori italiani di entità proporzionale alla gravità dell'inadempienza contestata;

blocco dei pagamenti relativi ai Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, in fase di revisione da parte della Commissione europea, a seguito della recente Health Check.

Quanto al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Mipaaf ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 157/92, con compiti di organo tecnico consultivo per l'applicazione della legge n. 157/92 e composto da diversi soggetti e organismi in rappresentanza di enti locali e delle diverse istanze venatorie, ambientaliste e agricole, il Mipaaf si è attivato per riproporne il rinnovo, essendo la precedente composizione ormai scaduta. Si è in attesa della riunione di insediamento del nuovo Comitato, rinnovato con DPCM del 18 giugno 2009.

In ogni caso, a diciassette anni di distanza dalla sua entrata in vigore, si profila ormai, in maniera decisa e da più parti, l'esigenza di porre mano ad una modifica della normativa recata dalla legge n. 157/92.

Per fare il punto delle finalità cui le eventuali modifiche o integrazioni dell'attuale quadro normativo si dovrebbero ispirare, non si può prescindere dalla conoscenza dello stato di

applicazione della normativa nazionale del settore. A ciò l'Amministrazione è stata sollecitata anche dal proliferare delle iniziative legislative volte alla modifica della legge n. 157/92. Per acquisire un quadro completo del settore ed evidenziare le problematiche più urgenti, gli stessi Organi Parlamentari si sono attivati invitando a specifiche audizioni Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituti ed Associazioni competenti per conoscere la loro esperienza attuativa della legge n. 157/92. In tali contesti, dunque, è emersa come imprescindibile l'esigenza di conoscere lo stato di applicazione della normativa in questione quale necessario punto di partenza, in quanto le precedenti relazioni, di cui all'art. 35 della legge n. 157/92, elaborate dal Mipaaf sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni, risalgono, rispettivamente, al 1997 e al 2004.

3. RISULTATI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 157/92

3.1 - INTRODUZIONE

Allo scopo di effettuare un aggiornamento del quadro applicativo in questione, si è avviata, con nota n. 19927 del 22.12.2008, una nuova indagine, in merito alla quale le Regioni e Province Autonome sono state invitate a relazionare. Si è dunque fornita una traccia degli elementi da far pervenire, facendo presente che le informazioni fornite sarebbero state utilizzate anche per aggiornare la base dati relativa alle direttive comunitarie della Rete Natura 2000, dalla cui attuazione dipende il flusso dei finanziamenti comunitari veicolati tramite i Programmi di sviluppo rurale 2007-2013.

Allo stato attuale, sono pervenute le risposte delle seguenti Regioni e Province: Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Le risposte ai quesiti posti sono state articolate in corrispondenza ai singoli elementi richiesti, di seguito indicati: 1) quadro normativo; 2) applicazione del DM 17.10.2007; 3) programmazione faunistica; 4) programmi di miglioramento ambientale; 5) calendari venatori; 6) tesserini venatori; 7) controllo della fauna selvatica; 8) deroghe; 9) indennizzi per i danni causati da fauna selvatica; 10) osservatori faunistici regionali; 11) vigilanza venatoria.

3.2 - QUADRO NORMATIVO

La normativa provinciale e regionale è elencata nello Schema A in appendice.

3.3 - APPLICAZIONE DM 17.10.2007

- *Istituzione delle ZPS e ZSC*
- *Piani di gestione*

Si osserva, a livello generale, che tutte le risposte pervenute evidenziano l'avvenuta istituzione delle ZPS e ZSC e quindi, l'attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente 17.10.2007. Si

rimanda alla tabella A - Estensione delle ZPS e dei SIC per regione (2008). Carente risulta, invece, l'aspetto relativo ai piani di gestione, che, nella maggior parte dei casi, risultano ancora in via di adozione.

Si evidenzia, altresì, che i fondi dei vecchi Programmi Operativi Regionali - POR e dei PSR sono stati utilizzati per il finanziamento dei piani di gestione in questione dal Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Umbria, Sardegna secondo quanto esposto qui di seguito in maniera testuale:

Box 3.3 - Strumenti comunitari utilizzati per il finanziamento dei piani di gestione

Friuli Venezia Giulia	Misura 323 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
Lazio	D.G.R. 2 agosto 2002, n. 1103 - Approvazione delle "Linee guida" per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/ 43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I 1.2. "Tutela e gestione degli Ecosistemi Naturali" (Docup Ob. 2 - 2000/2006) D.G.R. 21 novembre 2002, n. 1534 - Approvazione del Programma degli interventi iniziale, relativo alla Misura I.1 "Valorizzazione del patrimonio ambientale regionale", Sottomisura I.1.2 "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali", prevista nel Docup Obiettivo 2 Lazio 2000 - 2006; - Programma "Regolamenti e Piani di gestione" per Siti di importanza comunitaria (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps) - Programma "Rete ecologica".
Lombardia	Nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013, bando relativo alla misura 323A "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Formazione piani di gestione Siti Natura 2000", che prevede la possibilità di finanziare al 100% piani di gestione e progetti di integrazione di pianificazione esistente, in conformità alle Linee Guida del 2002, con scadenza per l'approvazione di piani e validazione della pianificazione integrata entro il 2010".
Umbria	Strumento regionale definito "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000", DGR del 04.02.2005, n. 139. "I Piani di gestione dei siti Natura 2000 in Umbria, una volta completati, oltre a rappresentare un adempimento comunitario in applicazione delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat" e un oggettivo alleggerimento delle procedure obbligatorie relative alla Valutazione di Incidenza, derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dal DPR 357/97 e s. m. e i. di recepimento, potranno tradursi, dal punto di vista strategico, in opportunità reali per un utilizzo mirato dei fondi P.O.R. e P.S.R. 2007-2013 che contengono, al loro interno, rispettivamente, misure indirizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione dei Siti Natura 2000 e misure specifiche finalizzate ad incentivare o indennizzare azioni volte alla tutela e conservazione della biodiversità presente".
Sardegna	Misura 323 Azione 1 del piano di sviluppo rurale 2007-2013

3.4 - PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA

Approvazione del Piano Faunistico e relativo regolamento

Soltanto la Provincia di Trento, le Regioni Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno uno strumento di programmazione faunistico aggiornato. Alcune Amministrazioni utilizzano il Piano approvato in precedenza, altre sono in procinto di adottarne uno nuovo e aggiornato.

Istituti previsti (AFV, ATC, etc;)

Nelle Regioni e Province sono state istituite tutte le tipologie di istituti venatori previsti dalla l. 157/92: CAC, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, AFV, AATV, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica e zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani.

Sul territorio del Friuli Venezia Giulia, sottoposto per intero al regime previsto per la zona faunistica delle Alpi, l'organizzazione della gestione venatoria si articola in Distretti venatori: unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali, istituiti con DGR. Comprendono le riserve di caccia, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e le zone cinofile ricadenti nel territorio di competenza.

Nell'ambito della Provincia di Trento non sono presenti gli ATC; il sistema venatorio risulta costituito da 208 riserve comunali di diritto nelle quali esercitano la caccia n. 6.831 cacciatori (di diritto con assicurazione, dato riferito alla stagione venatoria 2008/2009). Sul territorio provinciale sono presenti altresì 6 Aziende Faunistico Venatorie condotte sulla base di appositi piani di gestione quinquennali e n. 3 Zone di ripopolamento e cattura istituite sulla base dell'art. 6 della L.P. 24/91. Analogamente, nella Provincia di Bolzano non sono presenti gli ATC , ma è stato mantenuto il regime riservistico istituito con L.R. del 1964 .

In Piemonte sono state istituite 70 AFV e 70 AATV.

In Valle d'Aosta sono presenti 3 AFV.

Per la Regione Veneto il Piano Faunistico prevede, oltre che la conterminazione della zona faunistica delle Alpi e del territorio vallivo-lagunare, istituti quali gli Ambiti territoriali di caccia, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, i valichi, i parchi nazionali e regionali, le riserve naturali e le foreste demaniali.

In Calabria sono state istituite 6 AFV.

In Sicilia, sono state istituite n° 31 Aziende Faunistico Venatorie e n° 29 Aziende Agro Venatorie

Numero ATC istituiti e loro estensione

Per questo punto si rimanda alla sintesi dei dati riportati nella Tabella B, che comprendono anche i Comprensori Alpini, istituiti, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge nazionale, nelle Regioni incluse nella Zona faunistica delle Alpi (Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte).

Nelle Province di Trento e Bolzano, nonché nella Regione Friuli Venezia-Giulia vige, invece, il sistema delle riserve, e non sono presenti gli ATC nell'accezione introdotta dalla legge n. 157/92.

In Friuli, sono state individuate 237 riserve di caccia, con dimensioni corrispondenti ai Comuni in cui ricadono, che possono definirsi come unità territoriali affidate in gestione ad associazioni private costituite tra cacciatori ammessi a praticare l'esercizio venatorio in tale territorio. Tali associazioni sono vincolate alla disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico correlati alla gestione faunistica, individuati con apposito provvedimento regionale.

Nella Provincia di Trento, il sistema venatorio risulta costituito da 208 riserve comunali di diritto, alla cui gestione provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale definita Ente Gestore, attualmente rappresentata dall'Associazione Cacciatori Trentini.

Nella Provincia di Bolzano, infine, il regime riservistico è fondato sulla suddivisione del territorio provinciale in 5 categorie di comprensori: 145 riserve di diritto, corrispondenti ai comprensori alpini; 51 riserve private, corrispondenti alle AFV; oasi di protezione; una bandita corrispondente al Parco dello Stelvio; zone facenti parte della rete ecologica europea.

Natura giuridica e autonomia gestionale

Sulla base dei dati forniti dalle Regioni, risulta che gli ATC, nella massima parte dei casi, sono organismi associativi di tipo privatistico, senza fini di lucro, ai quali vengono affidati, nel proprio ambito di competenza, compiti di rilevanza pubblicistica quali lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata, svolti, normalmente, sotto la vigilanza della Province.

Nella regione Puglia, hanno, invece, natura pubblicistica.

Numero dei cacciatori iscritti residenti e non

Dai dati in possesso del MIPAAF relativi al numero degli iscritti alle associazioni venatorie nazionale riconosciute, che rappresentano circa il 85-90% del totale, il numero dei cacciatori, all'anno 2007, risulta pari a poco meno di 600 mila unità. Pertanto, siamo in presenza di una graduale, costante

riduzione del numero totale dei cacciatori che, dal milione degli anni ottanta, si è ridotto di circa il 40%. I dati riportati nella tabella C sono stati forniti dalle Regioni.

Norme di accesso agli ATC e forme di ospitalità

Le Regioni hanno disciplinato con apposite norme le modalità di accesso agli ATC, definendo il numero totale dei posti disponibili per ogni ATC (capienza), i tempi per l'iscrizione e per il pagamento della quota, le modalità di iscrizione (ATC di diritto, altro ATC), le priorità di assegnazione e i modelli di domanda, nonché i posti disponibili e le modalità di accesso per poter praticare la caccia alla fauna migratoria da appostamento temporaneo al di fuori degli ATC di appartenenza. Normalmente, il numero di cacciatori ammissibili in ogni Ambito territoriale di caccia viene calcolato sulla base degli indici di densità venatoria minimi stabiliti dal Mipaaf. L'indice di densità assolve al compito di assicurare una minima superficie venabile a livello nazionale e è soggetto a revisione periodica ai sensi dell'art. 14, comma 4.

Sono state disciplinate, con apposite norme, anche le modalità di attuazione degli scambi interregionali tra cacciatori residenti in regioni diverse. Alcune Regioni hanno stipulato veri e propri accordi di interscambio per regolamentare i flussi di cacciatori. E' previsto anche il rilascio di permessi giornalieri a cacciatori non residenti.

Impianti di cattura dei richiami vivi autorizzati

Le Regioni che hanno autorizzato, nella passata stagione venatoria, impianti di cattura dei richiami vivi sono: la Lombardia, con 61 impianti, di cui 57 a reti verticali e 4 a reti orizzontali; Veneto, con 55 impianti; la Toscana con 15 impianti e le Marche con 8 impianti.

Numero di appostamenti fissi autorizzati

In Campania sono 66 gli appostamenti fissi autorizzati.

In Emilia sono 2.350, per la stagione venatoria passata.

In Friuli, l'ultimo dato consuntivo disponibile dell'annata venatoria 2007/2008 è pari a: 544 appostamenti fissi (provincia di Udine), 67 (GO), 169 (PN), 5 (TS).

Nel Lazio vi sono 104 unità.

In Liguria, il numero di appostamenti fissi autorizzati con l'uso di richiami vivi attualmente è di circa 40 unità; il numero di autorizzazioni di appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi è di circa 315 unità.

In Lombardia, nella stagione venatoria 2007/2008 (ultimo dato disponibile), il numero degli appostamenti fissi autorizzati risulta pari a n. 14.344.

In Toscana gli appostamenti fissi sono in numero di 11.290 (dati riferibili a giugno 2008).

Nella Provincia di Trento, il numero di appostamenti fissi autorizzati ammonta a n. 3.155 (dato riferito al 2005).

Nella Regione Umbria il numero di appostamenti fissi è complessivamente di 2.410 unità.

Nel Veneto i dati 2007-2008 riferiscono 3091 appostamenti fissi, di cui 1.171 lagunari.

Segue la tabella riassuntiva.

Tab 3.4.1 – Numero appostamenti fissi autorizzati

Regione	Numero
Campania	66
Calabria	5
Emilia	2.350 (stagione venatoria 2007/2008)
Friuli Venezia Giulia	(stagione venatoria 2007/2008) (544 Udine; 67 Gorizia; 169 Pordenone; 5 Trieste)
Lazio	104 (stagione venatoria 2007/2008)
Liguria	40 con uso richiami vivi; 315 senza richiami vivi
Lombardia	14 .344 (stagione venatoria 2007/2008)
Toscana	11.290 (stagione venatoria 2007/2008)
Trento	3.155 (dato riferito al 2005)
Umbria	2.410
Veneto	3.091 di cui 1.171 lagunari (stagione venatoria 2007/2008)

Numero cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento fisso

Rispetto al numero totale dei cacciatori, pari a circa 700.000 unità per l'anno 2007 (dato fornito dale Regioni), quelli che esercitano la caccia da appostamento fisso sono n. 31.704, pari a circa il 4,4% del totale. Per i dettagli si vedano i dati riportati nella Tabella C in appendice.

Zone per il ripopolamento e la cattura- ZRC

In Campania le zone di ripopolamento e cattura sono 37 di cui 14 ad Avellino, 15 a Benevento, 6 a Caserta, 1 a Napoli ed 1 a Salerno.

In Regione Friuli-Venezia Giulia la caccia si svolge per tutte le specie di fauna stanziale sulla base di appositi piani di prelievo calcolati in seguito ai censimenti. Con l'obiettivo di rendere sostenibile lo sfruttamento della risorsa faunistica, quindi, vengono incentivati modelli di gestione che si basano sulla produttività faunistica naturale e sul prelievo commisurato alle esigenze di incremento delle popolazioni. Pertanto le immissioni sono limitate a sole specie di galliformi. In particolare il fagiano, a scopo venatorio, la starna e la quaglia a scopo venatorio e cinofilo.

In questo assetto, l'istituzione di zone di ripopolamento e cattura non ha molto significato; al momento ne risulta individuata una avente una superficie pari a 15.7 kmq.

Nel Lazio vi sono n. 32 ZRC, per complessivi 29.264 ha.

In Lombardia, le ZRC sono istituite e gestite dalle Province. La gestione può essere affidata ai comitati di gestione degli ATC/CAC. Attualmente risultano istituite complessivamente 213 ZRC per un totale di 143.933 ettari di territorio.

In Puglia sono state istituite n. 39 ZRC per un totale di ha 56.720.

In Emilia Romagna le Zone di ripopolamento e cattura sono 531 per un'estensione totale di ha 257.845 di superficie agro-silvo-pastorale.

In Toscana abbiamo 177 ZRC per complessivi 145.536 ha.

In Umbria sono attualmente istituite, complessivamente, 80 ZRC, 35 in Provincia di Perugia e 25 in Provincia di Terni, per un totale di 28.147 ha in Provincia di Perugia e 16.204 ha in Provincia di Terni.

Nel Veneto, sono state istituite dalle Province 329 Zone Ripopolamento e Cattura per una superficie totale di ettari 125.528.

Purtroppo, non sono stati forniti dati sul prelievo dei capi ai fini della loro immissione negli ATC: cosa che rappresenta il reale indice di funzionamento di tali istituti.

Segue Tabella riassuntiva.

Tab 3.4.2 – Numero ZRC

Regione	Numero
Campania	37 (14 Avellino; 15 Benevento; 6 Caserta, 1 Salerno e 1 Napoli)
Emilia	531 (ha 257.845)
Lazio	32 (ha 29.264)
Lombardia	213 (ha 143.933)
Toscana	177 (ha 145.536)
Puglia	39 (ha 56.720)
Umbria	80 (35 Perugia; 25 Terni) Ha 44.351 (ha 28.147 Perugia ; ha 16.204 Terni)
Veneto	329 (ha 125.528)
TOTALE	1. 158

Attività di reinserimento di fauna selvatica

L'attività di reinserimento di fauna è un'attività a cui gli ATC e le Province destinano molte delle risorse economiche a disposizione, elemento riscontrabile anche sulla base dei dati in possesso del Mipaaf per l'autorizzazione alle importazione di fauna dall'estero. In alcune aree, si sono registrati risultati interessanti anche a scopo non venatorio, come nel caso del reinserimento dell'orso bruno, dello stambecco e marmotta.

In Friuli dal 2005 al 2008 le immissioni a scopo venatorio hanno riguardato le specie lepre, fagiano comune, starna, quaglia e pernice rossa.

La maggior parte delle immissioni riguardano la specie Fagiano comune. Nell'ultimo triennio le indicazioni gestionali hanno scoraggiato l'esercizio venatorio di tipo più consumistico, ottenendo una diminuzione delle immissioni di fagiani comuni in stagione venatoria, dagli oltre 105.000 esemplari immessi nel 2005-06 ai circa 60.000 del 2008-09.

Nella Provincia di Trento, si segnala la reintroduzione dell'orso bruno, sviluppata nell'ambito di un progetto a compartecipazione finanziaria dell'Unione Europea (Life) in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Nel corso degli anni 1999 – 2002 sono stati immessi nel territorio provinciale 10 esemplari catturati in Slovenia. A partire dal 2002, la Giunta Provinciale ha dettato gli indirizzi operativi su cui fondare la gestione ordinaria degli orsi che si sono tradotti in sei distinti programmi d'azione.

Altra reintroduzione ha riguardato la specie stambecco. In occasione del centenario "Stambecco 2006", con il quale la Confederazione Elvetica ha programmato una donazione di stambecchi all'Italia, vi è stata la liberazione di 13 esemplari di stambecco, sulla base di uno specifico progetto volto a rinforzare il nucleo di stambecchi della Val Genova (restocking) in stretta collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta.

In Campania, l'attività di reinserimento della fauna selvatica è delegata alle Province e riguarda soprattutto fagiani, starne, cinghiali e lepri.

In Emilia-Romagna, le attività di reinserimento della fauna selvatica per ripopolamenti a fini venatori si limitano agli esemplari di lepri e fagiani catturati nelle ZRC.

Nel Lazio, i ripopolamenti riguardano le specie fagiano, starna e lepre.

In Lombardia, i ripopolamenti sono disciplinati dall'art. 42 della l.r. 26/93. E' previsto che l'attività di cattura e ripopolamento sia disposta dalle Province. I ripopolamenti di fauna selvatica autoctona viva proveniente da allevamenti nazionali o esteri sono effettuati dalle Province o, previa autorizzazione provinciale, dagli ATC/CAC e dalle associazioni venatorie esclusivamente sul territorio a caccia programmata. I capi sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell'ufficiale sanitario competente che rilascia la relativa autorizzazione. L'immissione del cinghiale è vietata.

Nel Molise, molteplici sono le attività volte al reinserimento di selvaggina, sia da parte delle Amministrazioni Provinciali sia dagli ATC. Progetti speciali di reinserimento della starna, finanziati dalla Regione, hanno dato buoni esiti soprattutto in aree dove la specie, in un tempo ormai passato, godeva un ottimo stato di "salute". Numerosi sono i recinti di pre-ambientamento realizzati per i fasianidi in genere per opera delle Province, degli AATTCC e delle Associazioni venatorie.

In Calabria i ripopolamenti, attuati a caura delle Province, sono rivolti verso la lepre europea, il fagiano e la re immissione in piccole quantità della coturnice.

In Umbria, i piani di ripopolamento predisposti dagli ATC riguardano lepre, fagiano, starna e pernice rossa da immettere sul territorio a caccia programmata. Per quanto attiene le specie lepre e fagiano, vengono immessi sia capi di cattura, provenienti dalle Zone di Ripopolamento e Cattura, che di acquisto, questi ultimi ai fini del completamento del piano predisposto.

In Sicilia, l'attività di reintroduzione riguarda il grifone e il pollo sultano.

3.5 - PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

- **Interventi realizzati**
- **Incentivi economici**

Nell'ambito dei programmi di miglioramento ambientale, molteplici sono stati gli interventi realizzati.

Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la LR 6/2008, all'art. 10, ha istituito il Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, attribuendo alle Riserve di caccia la funzione di gestire le iniziative di miglioramento ambientale. In particolare, il Fondo è ripartito attribuendo il 60 per cento della dotazione alle Province, per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, per l'indennizzo dei danni non altrimenti risarcibili arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli. Il restante 40 per cento è assegnato all'Associazione dei cacciatori di cui all'articolo 19 della LR 6/2008, per l'esercizio delle attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica, con l'obbligo di destinare almeno il 50 per cento della disponibilità alle attività di gestione faunistico-ambientale.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della LR 6/2008, nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19, le funzioni svolte dall'Associazione dei cacciatori sono attribuite alle Province e, di conseguenza, il 40% spettante all'Associazione è gestito dalle Province stesse.

Con regolamento 013/Pres. del 16/01/2009, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia per le attività di gestione faunistico-ambientale. Nel 2008 sono stati stanziati 392.000 € per l'esercizio delle attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia (di cui il 50 per cento destinate ad iniziative di miglioramento ambientale). Ulteriori misure di miglioramento ambientale a sostegno della fauna selvatica sono finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 643 del 22/03/2007, finanziato da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 emanato dal Consiglio dell'Unione Europea in data 20 settembre 2005.

Nella provincia di Trento, nel corso del 2000, i Servizi provinciali competenti e l'Associazione Cacciatori Trentini sottoscrissero un protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale e di conservazione di particolari habitat faunistici. Al protocollo ha fatto seguito, nel dicembre 2002, la pubblicazione dello studio "Miglioramenti ambientali a fini faunistici: localizzazione delle zone, priorità e modalità gestionali per interventi a favore di lepre comune, fagiano di monte, coturnice e re di quaglie" realizzato da un gruppo di professionisti. I contenuti di questo studio sono stati poi presentati nel corso del convegno "Miglioramenti ambientali a fini faunistici" e sono stati applicati nel "Progetto pilota del Monte Bondone", che assume carattere di riferimento metodologico e applicativo.

Gli interventi di miglioramento ambientale riguardano principalmente il ripristino delle superfici pascolive ormai invase dalla vegetazione arbustiva, con la conseguente creazione di habitat maggiormente idonei al fagiano di monte, alla coturnice e al gallo cedrone.

Per quanto riguarda gli incentivi economici, gli interventi realizzati dalla componente venatoria sono eseguiti in buona parte grazie al volontariato e alcuni di questi sono comunque finanziabili dal Programma di Sviluppo Rurale.

Nel periodo 2000/2006 sono stati sovvenzionati con un contributo pari a 6,365 milioni di Euro derivanti dal PSR interventi finalizzati a salvaguardare e valorizzare aspetti ambientali, naturalistici, forestali, faunistici e paesaggistici. Una parte rilevante (74% del totale) è stato gestito direttamente dal Servizio Foreste e fauna.

Anche nella Provincia di Bolzano i piani sono finanziati indirettamente tramite il PSR.

In Campania, l'unica Provincia che abbia attivato dei Programmi di miglioramento ambientale è Benevento. L'ATC, infatti, stipula contratti per la coltivazione di colture a perdere (grano, mais, girasole, sorgo, avena, miglio, favino, lupinella, medica) e per il mantenimento di siepi.

Anche in Emilia – Romagna i miglioramenti ambientali a fini faunistici sono finanziati con fondi dell'Asse 2 del Programma di Sviluppo rurale, con il fondo regionale previsto dall'art.15 della legge 157/92 per gli agricoltori che mettono a disposizione i propri terreni per la gestione programmata della caccia, con fondi provinciali nelle zone di protezione e con fondi propri degli ATC nei territori di competenza. Gli interventi finanziati consistono nel ripristino o mantenimento di siepi, boschetti, maceri, stagni, ex coltivi nelle zone di montagna, semina di colture a perdere, gestione del bosco secondo criteri vantaggiosi per la fauna.

Nella Regione Lazio, i criteri per la corresponsione agli agricoltori degli incentivi finalizzati ai miglioramenti ambientali (art. 15, comma 1 della legge n. 157/92) sono stabiliti all'interno del Piano faunistico. La gestione dei contributi è demandata agli organi direttivi degli ATC nei quali i fondi interessati sono utilmente inclusi per la gestione programmata della caccia.

La Liguria, per gli interventi in questione, trasferisce agli Organismi di gestione degli AA.TT.CC. e CC.AA. una quota dei finanziamenti provenienti dalle tasse per le attività venatorie.

In Lombardia, le risorse provenivano da un fondo *ad hoc,* che annualmente veniva ripartito tra le Province, cui compete la gestione delle domande e la concessione dei contributi. Successivamente, essendo stato abolito il fondo *ad hoc*, le risorse provengono da quelle trasferite annualmente dalla Regione alle Province per l'attuazione delle funzioni trasferite. Nel 2002, a seguito di procedura di notifica dell'aiuto alla UE, è stata approvata una nuova deliberazione, attualmente in corso di revisione.

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007, le Province, per l'attuazione degli interventi previsti dalla DGR del 2002, hanno erogato contributi per interventi di miglioramento ambientale da un minimo di 245.000,00 ad un massimo di circa 430.000,00 euro complessivi all'anno.

Nella Regione Umbria una parte delle disponibilità finanziarie per gli interventi in esame sono previste nel Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013. Gli interventi sono realizzati secondo bandi disposti di anno in anno dagli Ambiti Territoriali di Caccia che hanno anche la documentazione degli interventi realizzati.

In Sicilia, è stato emanato un provvedimento per l'individuazione degli interventi di miglioramento ambientale per favorire la riproduzione della fauna selvatica e i relativi incentivi fanno carico al Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

In Toscana vengono attuati interventi di colture a perdere con fondi comunitari.

In Valle d'Aosta sono stati effettuati interventi di miglioramento ambientale per favorire le zone di svernamento della coturnice. Non sono previsti incentivi economici.

Nel Veneto si è in attesa dell'entrata a regime di una disposizione della finanziaria che prevede il trasferimento alle Regioni di una quota pari al 50% dei proventi derivati dalla tassa erariale versata dai cacciatori al fine di realizzare programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio. Nelle more di tale entrata a regime, la Regione Veneto ha provveduto all'assegnazione, per il tramite delle Province, delle prime due annualità forfettarie, che hanno visto l'approvazione di 55 progetti, coinvolgendo 86 beneficiari per un totale di finanziamenti pari a Euro 675.000,00 circa.

3.6 - CALENDARI VENATORI

- **Strumenti di approvazione e adozione dei calendari**
- **Disciplina delle pre-aperture**
- **Disciplina della caccia al cinghiale**
- **Disciplina della caccia di selezione agli ungulati**

I dati pervenuti dalle Regioni attestano che il calendario venatorio viene adottato, indifferentemente, con legge regionale o con provvedimento amministrativo, secondo quanto specificato in appresso.

In Friuli, il calendario venatorio regionale è contenuto in una legge regionale, come anche la caccia di selezione, per la quale il calendario venatorio è stabilito dalla legge 14/1987 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPGR 270/1988.

Sono affidate, invece, ad un provvedimento amministrativo le eventuali restrizioni e limitazioni che possono essere adottate dall'Amministrazione regionale per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24/1996 e dell'art. 4, comma 2, lett. g) della legge regionale 6/2008.

I periodi di caccia sono indicati dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e, anche qualora risultino anticipati rispetto alla terza domenica di settembre, non è prevista alcuna ulteriore disciplina della materia.

La caccia al cinghiale è disciplinata in forma analoga a quella delle altre specie di ungulati. La caccia è ammessa in forma selettiva dal 15 maggio al 15 gennaio (con articolazioni per classi di età e sesso), mentre nella altre forme, per un arco temporale massimo di 90 giorni, a scelta di ciascun Distretto venatorio, nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre.

Al fine di contenerne l'espansione e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.

La caccia di selezione agli ungulati è disciplinata dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal regolamento di esecuzione approvato con DPGR 0270/1988. I prelievi venatori sono possibili, in modo differenziato per le diverse specie e articolato per classi di sesso ed età, nel periodo intercorrente tra il 15 maggio e il 15 gennaio. La caccia di selezione è possibile per cinque giorni la settimana e con orario più esteso rispetto a quello riservato alle altre forme di caccia (ma solo per cervo, capriolo e cinghiale).

Possono esercitare questa forma di caccia solo i cacciatori in possesso di apposita abilitazione, che la scelgono in via esclusiva rispetto alle altre modalità di caccia agli ungulati, in un territorio riservato alla sola caccia di selezione.

Sul piano delle modalità, si caratterizza per l'impiego esclusivo di fucili con canna ad anima rigata, senza l'utilizzo del cane, fatto salvo l'impiego del cane da traccia per il recupero dei capi feriti.

La caccia di selezione è l'unica forma di caccia ammessa nei confronti di daino, muflone e camoscio.

Vi è anche un importante sistema di controllo dell'attività che prevede censimenti, piani di abbattimento articolati per classi di sesso ed età, la dichiarazione di tutti gli spari, l'utilizzo dei contrassegni per marcare i capi abbattuti, la verifica dei capi abbattuti e dei trofei.

Anche in Provincia di Trento, la legge provinciale definisce le specie cacciabili e i periodi di caccia; il Comitato Faunistico Provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico, l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'ente gestore, può deliberare annualmente delle limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia ed alle specie cacciabili previsti dalla legge. Il Comitato, con la medesima procedura, delibera annualmente il numero di capi da abbattere per ciascun cacciatore e per ciascuna giornata di caccia per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo nonché la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 1°ottobre e il 30 novembre, anche in deroga al limite delle tre giornate di caccia settimanali.

Le prescrizioni tecniche, relativamente alla disciplina della caccia di selezione agli ungulati, fissano una precisa articolazione temporale, che prevede, tra l'altro, l'obbligo dell'accompagnamento da parte di un "esperto accompagnatore".

Relativamente al cinghiale, pur essendo una specie cacciabile, la caccia rimane attualmente sospesa ed il controllo della specie è disciplinato con deliberazione n. 528 del Comitato Faunistico Provinciale adottata ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della L.P n. 24/91 e s.m. Secondo tale deliberazione, il cinghiale è sottoposto a controllo, da parte di cacciatori abilitati e nelle zone di presenza consolidata, nel periodo primaverile estivo dal 1 maggio al 30 giugno e nel periodo autunnale dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre.

In Campania, il calendario venatorio è approvato con delibera dalla Giunta Regionale (su proposta dell'Assessore all'agricoltura ed alle attività produttive) entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. ll calendario relativo all'ultima stagione venatoria ha previsto la pre-apertura (con eccezione delle Z.P.S.) nei giorni 3, 7, 10, 14 e 17 settembre 2008 alla quaglia ed alla tortora, per quest'ultima soltanto da appostamento temporaneo.

L'apertura dell'attività venatoria è avvenuta il 21/09/08, il termine sarà il 31/01/09. I periodi di caccia sono differenziati sia per le singole specie, sia per le aree facenti parte della Rete Natura 2000.

Le battute di caccia al cinghiale e alla volpe sono disciplinate dalle Amministrazioni Provinciali, che possono consentirne la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, con modalità rese note a mezzo di apposito manifesto che riporti, per ciascuna località, le date e le squadre autorizzate.

Non è stata autorizzata alcuna attività venatoria di selezione agli ungulati.

In Lombardia, fino al 2004, ogni anno, la Regione approvava il calendario venatorio con deliberazione di giunta. Nel 2004 il calendario venatorio è stato approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n. 17, modificata dalla l.r. 22.2.2007, n. 4, attualmente in vigore.

L'art. 1, c. 4, della l.r. 17/04 prevede che le Province, previo parere dell'INFS, possano anticipare fino al 1 settembre l'apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (Streptopelia turtur) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura.

La caccia al cinghiale è disciplinata dalle Province ed è consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre, con facoltà per le Province di posticipare il periodo dal 1 novembre al 31 gennaio. La caccia di selezione agli ungulati è disciplinata dall'art. 27 della l.r. 26/93 e dal calendario venatorio regionale (l.r. 17/04 – artt. 6 e 6bis) ed è' autorizzata dalle province, sentito l'INFS, per periodi diversi a seconda della specie (vedi l.r. 17/04). E' effettuata sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi e, limitatamente ai CAC e agli ATC, secondo il regolamento predisposto dalle Province ed approvato dalla Giunta regionale, con la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali.

Nella Provincia di Bolzano non è previsto nessun calendario venatorio, eventuali deroghe alla disciplina generale sono approvate con decreti assessorili. Le pre-aperture, in linea di massima, riguardano solo la caccia alla volpe ai fini della protezione del pollame ed in parte dei ovicaprini sul pascolo. Il cinghiale è l'unico ungulato non sottoposto al regime della pianificazione dei prelievi. Può essere prelevato dai cacciatori durante il periodo di caccia al cervo e capriolo ed, in base a una autorizzazione in deroga, da parte degli agenti venatori durante tutto l'anno. La pianificazione del prelievo di cervo, capriolo e camoscio, avviene secondo precise direttive di gestione, da parte di una commissione composta da due rappresentanti dei cacciatori, due del mondo agricolo forestale e del responsabile dell'autorità venatoria.

In Emilia-Romagna è una legge regionale e disciplinare il calendario venatorio, mentre la facoltà di pre-aperture è demandata alle Province, sulla base delle disposizioni del calendario.

La caccia al cinghiale e agli ungulati è disciplinata da apposito regolamento regionale.

In Liguria, prima con l.r. 18/2006 e successivamente con l.r. 12/2008, il Calendario venatorio regionale ha assunto valenza pluriennale. La citata l.r. 12/2008, dispone la durata triennale del calendario per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/1010 e 2010/2011, senza prevedere alcuna pre-apertura.

La caccia al cinghiale è in linea con le date previste dal normativa nazionale, sulla base di un contingente abbattibile, fino al massimo del 90% delle popolazioni presenti, stabilito dalle Province sulla base di piani di prelievo formulati a seguito di censimenti delle popolazioni presenti

sul territorio in cui è consentita l'attività venatoria. L'esercizio venatorio sul cinghiale viene praticato a squadre su tutto il territorio venabile, con la tecnica della "braccata" - sistema di caccia collettiva dove viene impiegato un elevato numero di cacciatori e di ausiliari (cani) - e con la tecnica meno diffusa della "girata" – squadre ridotte a 3/6 cacciatori alle poste che attendono i cinghiali scovati da un solo cane da traccia condotto da una o due persone.

Il Calendario venatorio regionale prevede l'approvazione, da parte delle Province, di piani annuali di abbattimento, distinti per sesso e classi di età, realizzati a seguito di censimenti sul campo e indicanti i periodi di prelievo, previo parere dell'ISPRA (in precedenza dall'INFS) e nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Calendario regionale conferisce alle Province la facoltà di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli indicati dalla l. 157/1992, ai sensi dell'articolo 11, quaterdecies, comma 5 della l. 248/2005.

In Toscana, il calendario venatorio regionale è stato approvato con legge regionale n. 20 del 10.06.2002 e successive modificazioni (testo coordinato pubblicato sul B.U.R.T. n. 27 del 08.08.2008).

Per quanto riguarda l'apertura anticipata della caccia, è autorizzata dalla Regione Toscana il primo giorno utile di settembre e la domenica successiva su richiesta delle Amministrazioni provinciali (art. 8 l.r. 20/2002). Per quanto riguarda la stagione venatoria 2008/2009 la pre-apertura è stata autorizzata i giorni 1 e 7 settembre 2008 con deliberazione della Giunta Regionale n. 662 del 20.08.2008.
La caccia al cinghiale, in Toscana, è consentita dal 1 novembre al 31 gennaio. Le province possono anticipare la caccia al cinghiale al 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157. La Caccia al cinghiale è esercitata in battuta ed è organizzata dagli ATC secondo le disposizioni previste nel testo unico dei regolamenti regionali.

Gli abbattimenti degli ungulati (Capriolo, Daino, Cervo e Muflone) avvengono esclusivamente con il metodo della caccia di selezione a partire da 1 agosto al 15 marzo sulla base di precisi piani di assestamento e prelievo approvati dalle province.

La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico è disciplinata da un apposito regolamento recentemente approvato (DPGR 16 dicembre 2008, n. 65/r "Regolamento per la gestione faunistico venatoria delle popolazioni di cervo appenninico") e presuppone forme di coordinamento e intesa con l'Emilia Romagna.

In Puglia, il calendario venatorio regionale è adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione, previa acquisizione delle proposte delle Province e dei pareri dell'ex INFS e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale. Esso disciplina anche le pre–aperture. La caccia di selezione agli ungulati non è ancora disciplinata e praticata.

In Sicilia, il calendario venatorio viene annualmente approvato con decreto assessoriale (L.R. 01/09/1997 n° 33 art. 18). Generalmente, per tradizione, viene anticipata ai primi di settembre l'apertura a coniglio selvatico, colombaccio, tortora e merlo; di una settimana l'apertura alla quaglia. Il cinghiale può essere cacciato in battuta, previo rilascio della necessaria autorizzazione alla squadra, oppure in forma vagante.

In Umbria, il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare.

Le pre-aperture (il primo giorno utile di settembre e la domenica successiva) vengono consentite dalla stagione venatoria in corso (2008-2009) solo da appostamenti fissi e ad un numero limitato di specie. Non sono più previste pre-apertura per la caccia in forma vagante. Il prelievo venatorio della specie cinghiale è disciplinato dal R.R. N. 34/1999 e SS. MM, sulla base di piani d gestione della specie. Il prelievo venatorio della specie può avvenire in forma collettiva ed individuale esclusivamente nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in forma collettiva. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi è disciplinata dal R.R. n. 23/99, sulla base di zone vocate suddivise in distretti che, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa tra i 1.000 e 15.000 ettari.

In Valle dì Aosta Il Calendario venatorio viene approvato ed adottato entro il 15 giugno di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale. Esso definisce le specie cacciabili e i periodi di caccia. I prelievi venatori sono possibili a partire da settembre, per sessanta giornate, ad eccezione degli ungulati, per i quali, in base alla Legge 248/2005, art. 11 quaterdieces, comma 5, si applicano periodi più lunghi legati alla caccia di selezione. La caccia al cinghiale è disciplinata, nel calendario venatorio, in forma analoga a quella delle altre specie, suddividendola in due modalità: in forma vagante e in battuta. La caccia al cinghiale è permessa da settembre fino a gennaio. Inoltre, in regione è presente la specializzazione della caccia: il cacciatore, al momento dell'iscrizione, opta per un tipo di caccia (ungulati oppure lagomorfi oppure avifauna), a cui corrispondono appositi e specifici tesserini venatori, denominati Carnet de chasse. Al cacciatore che abbia optato per la caccia di selezione agli ungulati sono consegnate 1 o più fascette a chiusura inamovibile, ognuna delle quali corrisponde ad un ungulato prelevabile, previsto dal piano di prelievo che viene approvato ogni anno con il parere dell'I.S.P.R.A.. Per ogni specie di ungulato, nel piano di prelievo, sono indicati i numeri da prelevare, suddivisi in classi di sesso ed età, nonché l'unità di gestione nella quale devono essere cacciati. E' il Comitato regionale per la gestione venatoria che procede all'assegnazione delle fascette inamovibili ai cacciatori. Per i cacciatori non residenti, che iontendano accedere all'interno dei CA, è previsto che devono esibire un curriculum che comprende la disponibilità di unità abitative in proprietà, la proprietà di terreno agricoli o boschi

sul territorio regionale, la partecipazione alle attività di gestione faunistico-venatoria, l'assiduità venatoria, l'anzianità venatoria; attualmente non sono previste ulteriori forme di ospitalità.

Nel Veneto, spetta alla Giunta regionale, sentite le Provincie e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Provincie), approvare il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno ed anche autorizzare le eventuali pre-aperture.

Non vi sono autorizzazioni per la caccia alla specie cinghiale, mentre è previsto che le Province, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone sulla base di appositi piani di prelievo

3.7 - Tesserini venatori

- **Raccolta dati e loro elaborazione**
- **Monitoraggio e censimenti di fauna selvatica**

Le informazione fornite a questo proposito dalle Regioni e Province autonome non sono molto significative, in quanto abbastanza disomogenee. In ogni caso, di seguito si riporta il quadro della situazione.

Bolzano. I tesserini venatori vengono rilasciati solamente per una eventuale attività di caccia fuori del territorio provinciale.

Campania. La regione ha intrapreso l'attività di monitoraggio delle popolazioni di avifauna, anche attraverso stazioni di cattura ed inanellamento che proseguirà includendo un maggior numero di specie aviarie, anche al fine di verificare e regolare la pressione venatoria.

Emilia Romagna. Il numero complessivo di tesserini rilasciati nella stagione venatoria 2007/2008 è pari a 51.423. Il monitoraggio viene condotto sulla base di un protocollo stipulato tra la Regione Emilia Romagna, le Province e l'ISPRA, che stabilisce le modalità e i periodi di censimento e abbattimento alle varie specie.

Friuli. I tesserini regionali di caccia, al termine della stagione venatoria, sono riconsegnati dai cacciatori al direttore delle Riserve di caccia, che hanno, tra i loro compiti, quello di effettuare annualmente i censimenti della fauna selvatica, secondo tempi e modalità dettate dalla Regione. I censimenti sono funzionali alla predisposizione dei piani di prelievo.

Lazio. La raccolta e l'elaborazione dei dati viene effettuata dalle Province in collaborazione con gli ATC.

Liguria. Dal 2000/2001, la Regione Liguria ha adottato un innovativo sistema di lettura informatizzata del tesserino venatorio che ha permesso l'acquisizione dei dati di dettaglio e ha permesso di ottenere importanti supporti per le funzioni programmatorie delle attività venatorie. Fra la notevole quantità di dati che potenzialmente la lettura informatizzata può offrire, utili all'attività di monitoraggio sono il numero di capi di fauna selvatica, suddivisi per specie, abbattuti durante l'ultima stagione venatoria.

Lombardia. Monitoraggi e censimenti della fauna selvatica sono effettuati dalla Regione mediante convenzioni con i dipartimenti di biologia (o scienze naturali/ambientali) delle Università di Milano Bicocca, Insubria di Varese e Pavia.

Marche. Monitoraggio e censimenti di fauna selvatica sono demandati alle Amministrazioni provinciali.

Molise. Dall'analisi di ogni tesserino sono estrapolati dati riguardanti l'utente (età, residenza anagrafica, etc.) e l'attività venatoria (giornate di caccia, selvaggina prelevata). Il monitoraggio è effettuato esclusivamente per gli acquatici nei casi in cui problematiche diverse possono interessare una specie o un habitat.

Piemonte. La raccolta, il monitoraggio e i censimenti della fauna selvatica vengono effettuati dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dai comprensori alpini (C.A.).

Puglia. La raccolta dei dati e la loro elaborazione sono predisposti dall'Osservatorio Faunistico regionale. I monitoraggi e censimenti di fauna selvatica vengono effettuati dall'Osservatorio Faunistico regionale e dagli Osservatori faunistici provinciali.

Sicilia. Vengono condotti censimenti su coniglio selvatico, lepre italica, coturnice siciliana, quaglia, beccaccia sulla base della disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio relativo ai compiti istituzionali delle Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali e della disponibilità di persone e/o mezzi manifestata annualmente dalle associazioni come attività di volontariato, nonché con fondi di cui alla L. 388/2000.

Toscana. I tesserini venatori vengono riconsegnati dai cacciatori al termine della stagione venatoria e la ditta appaltatrice procede alla lettura ottica dei dati riportati sul tesserino, relativi alle giornate di caccia, l'ATC o la AFV in cui si svolge l'attività venatoria, le specie il numero di capi prelevati per giornata venatoria. Le amministrazioni provinciali e gli ambiti territoriali di caccia procedono ai censimenti e ai monitoraggi funzionali all'elaborazione dei piani di gestione delle singole specie selvatiche. La Regione Toscana contribuisce alla realizzazione di monitoraggi

dell'avifauna acquatica realizzati dal Centro Ornitologico Toscano su tutto il territorio regionale e altri progetti di monitoraggio su specie e territori regionali specifici.

Trento. Ciascun cacciatore ha in dotazione, allegato al permesso di caccia, un tesserino di caccia predisposto dal Servizio Foreste e Fauna. Il calendario delle giornate consente di controllare il rispetto delle tre giornate di caccia massime settimanali. Il cacciatore, in via preventiva, contrassegna, in modo indelebile, ogni giornata di caccia utilizzata sul proprio calendario.

Umbria. I tesserini vengono raccolti dalle Province che provvedono a consegnarli al Servizio Caccia e Pesca della Regione Umbria, consentendo la lettura ottica dei dati che viene effettuata presso le strutture dell'Osservatorio Faunistico Regionale, tramite scanner all'uopo preposti per consentire una successiva elaborazione dei dati. Le banche dati così create, costantemente aggiornate, forniscono le necessarie basi cognitive su cui elaborare scelte ed indirizzi basilari per la gestione faunistica.

Valle d'Aosta. La raccolta dei dati relativi alle cartoline di abbattimento presenti nei tesserini venatori e la loro successiva elaborazione è effettuata dalla Direzione flora, fauna, caccia e pesca dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. Il monitoraggio della fauna selvatica è svolto durante tutto l'anno dal Corpo forestale della Valle d'Aosta; i censimenti, organizzati e coordinati dalla suddetta Direzione, sono effettuati dai cacciatori coordinati localmente dal Corpo forestale della Valle d'Aosta. Un secondo ma non meno importante monitoraggio della fauna selvatica viene effettuato al momento dell'abbattimento, mediante il conferimento degli animali cacciati presso i Centri di controllo della fauna selvatica, presenti sul territorio nel numero di uno per ogni circoscrizione venatoria. Presso i Centri di controllo, coordinati dalla Direzione flora, fauna, caccia e pesca, sovraintendono gli agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta, coadiuvati da alcuni tecnici faunistici.

Veneto. Come previsto dall'art. 12 comma 4 della Legge regionale del 9 dicembre 1993 n. 50, il tesserino è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. Fatti salvi i censimenti degli ungulati, la normativa regionale prevede che "...il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche..." dei territori di propria competenza.

3.8 - CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Piani di controllo ex art. 19 della legge n. 157/92

I piani autorizzati dalle Regioni ex art. 19 della legge n. 157/92 consentono il controllo della fauna selvatica, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni agricole.

I dati più significativi forniti in tema di piani di controllo dalle Regioni e Province sono riportati di seguito.

Tab. 3.8.1 - Autorizzazioni e prelievi in Friuli Venezia Giulia

	2005		2006		2007		2008	
	N° prelievi autorizzati	N° capi prelevati	N° prelievi autorizzati	N° capi prelevati	N° prelievi autorizzati	N° capi prelevati	N° prelievi autorizzati	N° capi prelevati
Mammiferi								
Cervo	60		39	39	0	0	1	.
Cinghiale	102	51	50	26	40	0	185	
Coniglio selvatico	0	0	55	11	illimitato		0	
Ibrido (Capra x Stambecco)	3	1	0	0	0	0		
Lepre	0		0		0		0	
Nutria	Illimitato	137	illimitato	129	illimitato	123	illimitato	
Volpe	559	344	452	296	395	211	632	
Uccelli								
Cormorano	46	55	164	48	30	29	322	
Cornacchia grigia	3.815	1.941	3.771	2.255	3.825	2.267	4.970	
Gabbiano reale	153	18	84	3	0	0	0	
Gazza	4.929	3.140	4.847	3.289	4.799	3.270	5.120	
Colombo di città	3.073	1.438	2.330	1.812	1.450	1.024	700	
Storno	180	4	90	9	200	19	15	
Tortora dal collare	2.202	1.026	1.720	1.321	350	348	140	

Nella Provincia di Trento, l'applicazione del regime di controllo riguarda il controllo del Cormorano e l'attivazione dell'impianto di cattura dei richiami vivi. Per quanto riguarda l'attività di controllo del cormorano, nell'inverno 2005/2006 sono stati eseguiti n. 7 abbattimenti da parte dei 41 cacciatori che in precedenza hanno partecipato ad un apposito corso di formazione. Nel corso dell'inverno 2008/2009 sono stati abbattuti n. 9 capi da parte dei 52 cacciatori abilitati.

Nella Provincia di Bolzano, annualmente, viene autorizzato il controllo degli ungulati cacciabili (cervo, capriolo, camoscio e cinghiale), nonché della volpe nelle oasi di protezione aventi una estensione superiore a 10 ha da parte dei titolari di un permesso di caccia per la relativa riserva.

In Emilia-Romagna, le specie selvatiche soggette a piani di controllo sono le seguenti: Nutria, Corvidi, Ittiofagi, Volpe, Storni, Columbiformi e Cinghiale.

Nella tabella seguente sono riportati, suddivisi per specie e per anni, gli Esiti dei piani di controllo effettuati dalle Province in Emilia-Romagna

Tab3.8.2 - Prelievi in Emilia Romagna

Specie	2005	2006	2007
Cinghiali	3.094	3.029	2.420
Caprioli	9	4	45
Daini	48	10	*dati non pervenuti*
Volpi	2.471	2.101	2.027
Nutrie	45.680	48.523	65.921
Cornacchia grigia	8.728	6.946	5.886
Gazza	19.486	19.380	18.913
Ghiandaia	848	1.001	865
Storni	23.076	26.150	27.050
Piccioni	49.928	54.272	53.224
Cormorani	200	*dati non pervenuti*	207
Tortora dal collare	1.000	853	997
Minilepre	0	350	350

In Liguria, le attività di controllo sulla fauna selvatica di cui all'articolo 19, della l. 157/1992 e dell'articolo 36, della l.r. 29/1994, sono affidate alle Province e sono dirette quasi esclusivamente al contenimento del numero eccessivo di cinghiali. Tali attività vengono svolte dal personale della Polizia provinciale, tramite l'ausilio di squadre di cacciatori abilitati, sulla base di specifici piani di abbattimento.

In Lombardia i piani di controllo, disciplinati dall'art. 41 della l.r. 26/93, vengono attuati dalle Province.

Tab.3.8.3 - Prelievi in Lombardia

Specie	2005	2006	2007	2008
Cornacchia grigia	11.835	15.442	13.152	9.508
Piccione	111.920	112.016	103.605	104.023
Cormorano	193	200	243	171
Nutria	20.541	57.832	74.898	73.225
Volpe	579	693	363	637
Minilepre	60	317	311	0
Cinghiale	248	358	138	383
Daino	30	30	30	1

La Regione Umbria ha fatto pervenire dati incompleti relativi alla sola Provincia di Perugia, di seguito riassunti.

Tab. 3.8.4 - Prelievi nella provincia di Perugia

	Tipo intervento	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Volpe	interventi in Z.R.C.				177	172	220	
	Interventi nelle Aziende (A.F.V.)				63	55	63	
	totale prelievo ex art. 19 L. n. 157/92				*240*	*227*	*283*	
Silvilago	interventi in Z.R.C.					410	587	
	Interventi nelle Aziende (A.F.V.)					300	2334	
	totale prelievo ex art. 19 L. n. 157/92					*710*	*2.921*	
Nutria	Aree non specificate				2.057			
	Totale prelievo ex art. 19 L. n. 157/92				*2.057*			
Cinghiale	interventi d'urgenza (territorio libero)	124	169	87	84	124	166	309
	Interventi programmati (ZRC)	617	637	401	581	353	523	1.029
	Interventi nelle Aziende (AFV)	691	588	564	419	530	738	968
	totale prelievo ex art. 19 L. n. 157/92	1.432	1.394	1.052	1.084	1.007	1.427	2.306
	pre-apertura settembre	910	456	Non effett.	non effett.	non effett.	Non effett.	913
	totale prelievo extra stag. ven.	*2.342*	*1.850*	*1.052*	*1.084*	*1.007*	*1.427*	*3.219*
Cornacchia grigia	interventi in Z.R.C.				1.520	995	1.242	
	interventi nelle Aziende (A.F.V.)				518	491	348	
	int. in allevamenti e centri prod. Fauna				33	24	20	
	interventi in aziende agricole				874	557	1.517	
	totale prelievo ex art. 19 L. n. 157/92				*2.038*	*1.486*	*1.590*	
Gazza	interventi in Z.R.C.				620	730	671	
	interventi nelle Aziende (A.F.V.)				149	180	107	
	totale prelievo ex art. 19 L. n. 157/92				769	910	778	
Storno	*totale prelievo ex art. 19 L. n. 157/92*					*15.522*		

Per la provincia di Terni non sono stati forniti dati. Tuttavia, nella stagione venatoria 2007/2008, la Provincia di Terni ha effettuato il prelievo della specie storno secondo un piano di controllo ex art. 19 della legge n. 157/92, a differenza degli anni precedenti, per i quali era stato applicato il prelievo in deroga ex art. 19 bis della legge n. 157/92.

Nella Regione Lazio i piani di controllo hanno riguardato le seguenti specie: cinghiale, lepre corvidi: gazza, cornacchia e nutria.

In Molise, in via del tutto eccezionale e per motivate cause d'avverse condizioni meteo (intense nevicate), si è ricorso al dettato dell'art. 19 della Legge 157/92, ponendo in essere misure di divieto assoluto dell'attività venatoria a tutte le specie contemplate nell'art. 18 della legge su detta.

In Sicilia, il controllo della fauna è effettuabile con metodi ecologici, con piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, con piani di abbattimento selettivo. Dall'emanazione della L.R. 14/11/2008 n° 12 è possibile anche l'abbattimento selettivo per il controllo nelle aree protette, previa autorizzazione assessoriale dei relativi piani predisposti dagli enti gestori.

In Valle d'Aosta sono in atto piani di controllo per il cinghiale, cornacchia nera, cornacchia grigia e cormorano secondo lo schema allegato:

Tab. 3.8.5 - Prelievi in Valle d'Aosta

Anno	2005		2006		2007		2008	
	N. prelievi autorizzati	N. capi prelevati	N. prelievi autorizzati	N. capi prelevati	N. prelievi autorizzati	N. capi prelevati	N. prelievi autorizzati	N. capi prelevati
Cinghiale	500	149	220	164	220	183	240	149
Ghiandaia	1200	812	1200	904	1200	585	1200	305
Cornacchia	700	293	700	116	700	48	700	33
Cormorano							20	20

3.9 - DEROGHE COMUNITARIE EX ART. 19 BIS DELLA LEGGE N.157/92

- **Norme di attuazione delle deroghe**
- **Specie oggetto di prelievo in deroga**
- **Numero di capi prelevati per gli anni 2005 – 2008 (distinti per anno)**
- **Numero cacciatori autorizzati al prelievo**

Non tutte le Regioni hanno fatto ricorso alla procedura della deroga comunitaria. Le Regioni che vi hanno fatto ricorso, spesso si sono trovate di fronte a procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

A tale proposito, è necessario evidenziare che il quadro complessivo del prelievo in deroga in Italia è fotografato nella relazione annuale che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione Europea, sulla base del prg. 3 dell'art. 9 della direttiva CEE n. 79/409.

Nella Regione Friuli – Venezia Giulia, la materia è stata riformata dal capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, che ha sostituito le previsioni dell'articolo 37 della legge regionale 30/1999. Sono stati rilasciati provvedimenti di deroga nei confronti delle specie cormorano, cornacchia grigia, gabbiano reale, gazza, colombo di città, tortora dal collare e , storno per finalità riconducibili a prevenzione di gravi danni alle colture, di tutela della salute o di tutela della fauna. Inoltre, sono stati rilasciati provvedimenti di deroga a scopo di ricerca per la cattura ed il successivo rilascio nei confronti delle specie chiurlo maggiore, piovanello pancianera, pivieressa, fischione, alzavola, beccaccia di mare, cigno reale, combattente, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, pantana, pavoncella, piropiro boschereccio, totano moro, prispolone, pispola, beccafico, pettirosso, luì piccolo, luì grosso, luì verde, capinera, cannaiola, forapaglie, migliarino di palude, cannareccione, cinciallegra.

Attualmente, in Provincia di Trento, l'applicazione del regime di deroga riguarda il controllo del Cormorano e l'attivazione dell'impianto di cattura dei richiami vivi.

Nella Regione Lombardia, con riferimento alla disciplina del prelievo venatorio autorizzato ai sensi del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, negli ultimi tre anni lo stesso è stato autorizzato con provvedimento legislativo, salvo che nella stagione venatoria 2006/2007, per la quale è stato adottato un provvedimento amministrativo. Le specie oggetto di prelievo venatorio in deroga sono state nel 2005/2006: fringuello, peppola, storno passera mattugia e passero d'Italia. Per gli anni successivi, sono state limitate al fringuello, alla peppola e allo storno.

Tabella 3.9.1 - Numero di capi prelevati e cacciatori autorizzati per stagione venatoria Lombardia

	2005/2006		2006/2007		2007/2008		2008/2009	
	N° capi prelevati	N° cacciatori autorizzati	N° capi prelevati	N° cacciatori autorizzati	N° capi prelevati	N° cacciatori autorizzati	N° capi prelevati	N° cacciatori autorizzati
Fringuello	145.588	16.000	21.113	16.000	85.363	16.000	433.735	35.000
Peppola	38.614	16.000	3.711	16.000	7.806	16.000	43.520	35.000
Storno	33.794	70.000	3.161	70.000	8.592	23.000	182.431	35.000
Passera mattugia	15.593	70.000						
Passero d'Italia	14.683	70.000						

Nella Provincia di Bolzano, l'attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 è prevista dall'art. 4, quinto comma, della l.p. n. 14/87. Nell'ultimo quadriennio deroghe sono state concesse esclusivamente per il cormorano, del quale nell'inverno 2005/06 sono stati abbattuti 9 esemplari, nell'inverno 2006/07 complessivamente 17 e nei mesi gennaio-marzo 2008 in totale 24 capi. Per l'inverno scorso è stato nuovamente autorizzato il prelievo di cormorani, ma l'intervento è in corso.

Nella Regione Puglia, la norma regionale di adozione delle deroghe, in attuazione della L. 221/2002, è la L.R. n. 30 del 31.10.2007. La specie oggetto del prelievo in deroga è stata lo storno, per un numero di capi prelevati, nell'anno 2007, pari a 44.447 unità

In Emilia-Romagna, fino all'anno 2006 si è data attuazione alle deroghe con le leggi regionali, mentre dal 2007 è in vigore la legge quadro che demanda l'attuazione ad atti amministrativi. Le specie oggetto di prelievo in deroga sono: storno, passero, passera mattugia, tortora dal collare orientale e cormorano.

La Regione Liguria si è dotata della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici….." che disciplina in modo rigoroso le attività di deroga di cui alla direttiva comunitaria citata. Le specie oggetto di prelievo in deroga autorizzate a seguito di provvedimenti di carattere normativo sono state lo storno ed il fringuello; il primo è stato oggetto di prelievo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE, per prevenire i danni alle produzioni agricole, in modo particolare quelle olivicole; il fringuello è stato oggetto di prelievo ai sensi della lettera c), della direttiva medesima, per prelievi in "piccole quantità".

Tabella 3.9.2 - Numero di capi prelevati in Liguria

	2005/2006[1]				2006/2007[2]		
	Schede esaminate	Totale giornate di prelievo effettuate	Totale prelievo Storni	Totale prelievo Fringuelli	Schede esaminate	Totale giornate di prelievo effettuate	Totale prelievo storni
GENOVA	5.346	11.820	2.799	5.785	2.363	2.979	459
SAVONA	2.292	10.947	9.218	11.681	880	2.060	1.852
IMPERIA	1.929	12.971	15.247	23.966	499	1.951	2.905
LA SPEZIA	1.667	8.745	13.215	9.251	718	2.764	5.600
SINTESI	*11.234**	*44.483*	*40.479*	*50.683*	*4.460**	*9.754*	*10.816*

1 Prelievo in deroga dello storno e del fringuello attivato tramite l.r. 9 novembre 2005, n. 14.
2 Prelievo in deroga dello storno attivato tramite l.r. 31 ottobre 2006, n. 36.
N.B. La l.r. 36/2006 di attivazione del regime di deroga per lo Storno, di cui alla precedente tabella, è stata oggetto di procedura di infrazione (2006/4043) da parte della Commissione europea. La relativa causa (C-503/06) si è conclusa con sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia. Non sono stati approvati ulteriori provvedimenti di attivazione deroghe relativamente ai periodi 2007/2008 e 2008/2009.

Nella Regione Umbria, la legge regionale 17 maggio 1994 n.14, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 dicembre 2002 n. 32, al titolo V bis, artt. 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34 – quinquies, regolamenta l'applicazione delle deroghe, conferendo alle Province la facoltà di assumere i provvedimenti attinenti. Sono perciò le Province, con apposite disposizioni dirigenziali, che determinano le specie e il numero di capi, nonché le circostanze di tempo e di luogo, i soggetti abilitati, i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo.

Tabella 3.9.3 - Numero di capi prelevati in Umbria

	2004/2005		2005/2006[2]	2006/2007[3]	
	Provincia di Terni	Provincia di Perugia[1]	Provincia di Terni	Provincia di Perugia[1]	Provincia di Terni
Schede predisposte	7.250	34.740	9.024	32.600	3.000
Soggetti autorizzati	4.402	24.064	8.496	26.479	1.165
Schede compilate	4.402	13.350	6.032	6.205	920
Schede non utilizzate	2.848	10.676	528	20.274	
Schede non riconsegnate		10.714	2.464	0	239
Specie Fringuello					
Capi autorizzati	87.000	25 capi/cacciatore	81.000	197.000	
Capi abbattuti	33.603	34.978	44.694	25.773	
Specie Passero					
Capi autorizzati	48.000	500.000	48.000	500.000	
Capi abbattuti	16.551	16.765	19.475	13.158	
Specie Storno					
Capi autorizzati	48.000	1.000.000	96.000	1.000.000	50.000
Capi abbattuti	16.000	24.516	28.701	55.888	1.370

1 Capi autorizzati/prelevati (conteggio effettuato su 11.164 schede)
2 Per la stagione venatoria 2006/2007 sono stati autorizzati prelievi in deroga alla direttiva CEE n. 409/79 solo dalla Provincia di Terni per la specie storno, atto successivamente sospeso in data 27/10/2006, a seguito di ricorso al T.A.R. del Lazio da parte della Lega per l'Abolizione della Caccia e del WWF (Ordinanza del 24/10/2006).
3 Per la stagione venatoria 2007/2008 non sono stati autorizzati prelievi in deroga alla direttiva CEE n.409/79.

Nella Regione Lazio, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle deroghe è la D.G.R. 12 settembre 2008, n. 650. Il prelievo in deroga è stato applicato solo nell'anno 2008 e solo sulla specie storno per la stagione venatoria 2008-2009, per un numero complessivo di cacciatori autorizzati pari a 13.491 soggetti.

Nella Regione Toscana l'atto autorizzatorio delle deroghe è l'art. 37 bis della legge regionale n. 3/1994. La specie oggetto di prelievo in deroga è solo la specie storno per il seguente numero di capi prelevati: 136.997 nel 2005; 63.539 nel 2006; 50.799 nel 2007. Tutti i cacciatori sono autorizzati al prelievo con il limite quantitativo giornaliero di venti capi e, per l'intero periodo, di cento capi.

Nelle Marche, è la legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 a disciplinare le deroghe.

Tab. 3.9.4 - Prelievi nelle Marche (Art. 9, comma 1, lett. a)

	2004/2005[1]	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Passero	13.892	13.569		
Passera mattugia	1.482	609		
Storno	146.564	96.747		
Taccola	1.632	1.192		
Fringuello		4.595		
Storno			89.340	337.739

In Sardegna, la L. R. n 2/04 è attualmente oggetto di censura da parte della CEE. Il prelievo in deroga ha interessato la specie cormorano, per un totale di 163 capi prelevati nell'anno 2005.

La Regione Veneto ha come riferimento per l'attuazione delle deroghe la legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e per la stagione venatoria 2008/2009, la legge regionale del 14 agosto 2008 n. 13. Per la stagione 2005-2006, sono stati autorizzati, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE, i prelievi venatori in deroga di capi appartenenti alle specie: storno, passero, passera mattugia, cormorano, tortora dal collare orientale, peppola, fringuello.

Per la stagione 2006-2007, le specie autorizzate al prelievo in deroga sono state ridotte, in seguito a Decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 ottobre 2006 n. 230, alle seguenti: storno, peppola, fringuello.

Anche per la stagione venatoria 2007-2008, le specie autorizzate al prelievo in deroga sono state storno, peppola, fringuello. Per la stagione venatoria 2008-2009, le specie oggetto di deroga sono state: storno, fringuello, peppola e pispola.

I dati relativi agli abbattimenti in deroga realizzati dal 2005 al 2008 sono riassunti nella seguente tabella:

Tab.3.9.5 - Prelievi in Veneto

	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Peppola	96.157	149.779	12.627	43.482	43.768
Fringuello	465.937	569.708	86.155	189.495	183.275
Storno	63.676	61.909	28.701	20.177	20.211
Pispola					86.191
Passero	29.908	31.918			
Passera mattugia	32.538	29.397			
Tortora dal collare	25.568	22.033			
Cormorano	289	185			

Quanto al numero di cacciatori autorizzati al prelievo, ai sensi dell'art. 2 ter della legge regionale 13/2005 (così come modificata con legge regionale 24/2007) i prelievi venatori in deroga possono essere effettuati "...da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle Province, anche tramite gli ATC e i comprensori alpini.

3.10 - INDENNIZZI PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

- **Disciplina normativa**
- **Quantificazione dei costi dei danni compensati e di quelli stimati**
- **Specie interessate**

Circa il problema degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica, dai dati forniti dalle Regioni e Province Autonome, si può rilevare che l'importo dei danni accertati è aumentato in maniera esponenziale dal 2005 al 2008, mentre l'importo dei danni liquidati è aumentato in misura meno considerevole, in ragione, evidentemente, dell'esiguità delle risorse disponibili

Comunque, le Amministrazioni locali oggetto della presente indagine hanno disciplinato tutte con propria normativa l'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica, prevedendo, in qualche caso, la creazione di un Fondo ad hoc e specificando, a volte con disposizioni minuziose, le condizioni e le procedure per accedere ai risarcimenti previsti.

In alcuni casi, come quello delle Regioni Lombardia e Umbria, viste le numerose richieste, si è provveduto altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per il risarcimento di danni "stradali" causati dalla fauna selvatica. La Regione Piemonte, invece, ha istituito un Fondo di solidarietà, la cui capienza viene ripartita tra le Province in misura proporzionale ai sinistri registrati.

Altro caso particolare è la Provincia di Bolzano, ove i danni arrecati dalla selvaggina ungulata vengono indennizzati direttamente dalle riserve interessate. Le perdite causate dai grandi predatori invece vengono riconosciute come spese di gestione di tali specie protette e risarciti al 100% dall'Amministrazione provinciale. Per la predazione di 34 ovicaprini e la distruzione di 33 arnie da parte dell'orso bruno, nel 2008, la Provincia di Bolzano ha pagato 13.478 Euro. Per i danni provocati dalla volpe, faina, aquila, corvidi ed eventuali altri predatori agli animali da cortile ed ai piccoli degli ovicaprini, invece, la Provincia eroga un indennizzo fino all'80% della perdita causata.

Nella Regione Toscana, i dati complessivi fino al 2005 mostrano un trend fortemente negativo, a seguito del notevole impegno profuso dalle Province nella prevenzione dei danni in questione. Un nuovo incremento si deve registrare nel 2006 e nel 2007 a causa dell'aumento dei prezzi internazionali di alcuni prodotti, quali i cereali. La maggiore causa dei danneggiamenti è ad opera dei cinghiali, che incidono per circa il 70% sul totale regionale e le colture più colpite risultano essere la vite e i cereali.

Nella Tabella D in appendice sono sintetizzati i dati regionali.

3.11 - OSSERVATORI FAUNISTICI REGIONALI O DI ALTRI ISTITUTI SPECIALIZZATI

Nella Provincia di Bolzano è operante un Osservatorio faunistico provinciale composto da cinque membri che rilascia i richiesti pareri per l'eventuale controllo di specie non cacciabili, nonché per la caccia in deroga nelle oasi di protezione.

La regione Friuli-Venezia Giulia, per lo svolgimento di specifiche funzioni tecnico scientifiche, utilizza l'Ufficio studi faunistici incardinato nel Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che ha ereditato il personale e le funzioni del soppresso Istituto faunistico regionale.

La Lombardia ha costituito l'Osservatorio regionale degli habitat e delle popolazioni faunistiche quale organo tecnico della Giunta, con il compito, tra l'altro, di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica omeoterma.

Nella Provincia di Trento, è attivo, quale organo tecnico – consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, il comitato faunistico provinciale presieduto dall'Assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia. Parimenti è stato istituito anche, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia, l'osservatorio faunistico provinciale, con il compito di ricercare ed indagare, in modo sistematico e permanente, le dinamiche in atto nell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla fauna selvatica, mediante l'elaborazione dei dati relativi, nonché di esprimere pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.

Anche le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria hanno propri Osservatori Faunistici.

3.12 - VIGILANZA VENATORIA

Agenti preposti e qualifiche

La vigilanza venatoria è affidata ai soggetti indicati dall'art. 27 della legge venatoria nazionale n. 157/92 e, nella maggioranza dei casi, è affidata, quali enti delegati, alle Province, che hanno il compito di organizzare i relativi corsi di formazione.

Caso particolare è quello dell'Umbria, ove l'attività di vigilanza venatoria è svolta dalle Province competenti per territorio tramite il corpo dei vigili provinciali. E' prevista anche l'opera di Guardie Giurate che operano sul territorio come collaboratori di associazioni ambientaliste o all'interno di Istituti Privati di gestione e protezione della fauna selvatica. La Provincia di Perugia, per esempio, ha istituito il corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie, che però non sono ancora effettivamente operative sul territorio

I dati pervenuti da alcune Regioni e Province sono riportati nella Tabella E

3.13 - SUGGERIMENTI E POSSIBILI ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Soltanto poche Regioni hanno raccolto l'invito a proporre suggerimenti e proposte di miglioramento dell'attuale disciplina venatoria. I commenti pervenuti sono stati integrati nel paragrafo conclusivo di seguito esposto.

3.14 – ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni a livello socio-economico, soprattutto nelle aree rurali più marginali del Paese (essenzialmente quelle classificate come C e D dal Piano Strategico Nazionale sullo Sviluppo Rurale), suggeriscono una serie di interventi, in modo particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi e l'esigenza di diversificare le fonti di reddito nelle aree rurali.

In quest'ottica, pertanto, potrebbero essere incentivati tutti gli interventi volti a garantire un uso multifunzionale dell'azienda agricola, quali: attività faunistico-venatoria associata a quella agricola e agrituristica; attività ricreative associate all'azienda agricola (addestramento, etc.).

Le relazioni pervenute da alcune Regioni, per quanto non particolarmente omogenee, evidenziano che la programmazione faunistica, intorno alla quale ruota tutta l'applicazione della normativa in questione, rappresenta un sistema incontestabilmente riconosciuto come valido per la gestione venatoria dei rispettivi territori. Tuttavia, in alcuni casi, lo strumento della pianificazione venatoria è stato sottovalutato, visto il ridotto numero di Regioni che provvedono periodicamente ad aggiornarne i contenuti, mentre alcune amministrazioni regionali non lo hanno mai adottato. Vi sono, quindi, ampi margini di miglioramento derivanti dalla necessità di garantire la piena applicazione della norma, pur essendo trascorsi ormai molti anni dalla sua entrata in vigore.

Si evidenzia, inoltre, l'importanza del sostegno assicurato dai POR e dai PSR, ai quali le Regioni hanno fatto ricorso per la realizzazione di interventi appropriati nei siti Natura 2000, sia per quanto riguarda la salvaguardia della biodiversità, sia per l'attuazione dei Piani di gestione, adottati in relazione all'istituzione delle ZPS e ZSC, previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente 17 ottobre 2007. In altre situazioni, ulteriori risorse sono state destinate al miglioramento ambientale della fauna selvatica. Ciò dimostra il legame inscindibile che esiste tra il settore dello sviluppo rurale e quello faunistico venatorio; legame reso ancor più vincolante dalle recenti riforme varate a livello comunitario, visto che eventuali infrazioni all'attuazione delle disposizioni comunitarie di settore possono tradursi in penalizzazioni finanziarie a carico degli operatori agricoli.

Ripercorrendo le tappe dell' indagine conoscitiva promossa dal Mipaaf, le proposte indirizzate alla modifica dell'attuale quadro normativo si articolano in due tematiche fondamentali: da un lato vi sono problematiche di tipo prettamente tecnico-scientifico; dall'altro, questioni di natura amministrativo-organizzativo.

Alla prima categoria è ascrivibile il problema della revisione del calendario venatorio, che si potrebbe articolare per decadi, come già avviene in altri Paesi dell'Unione Europea, anche per

assicurare maggiore coerenza con la direttiva comunitaria e con i documenti orientativi della stessa Commissione. Con riguardo, poi, agli ungulati, si potrebbe conferire alle Regioni il potere di regolamentare in maniera autonoma il prelievo di tali selvatici, prevedendo, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ISPRA, aperture differenziate più prolungate, in relazione alle densità localmente monitorate delle specie in questione e al loro ciclo biologico, da verificare a livello locale. Lo stesso Istituto, in più circostanze, ha espresso analogo avviso, data la peculiarità delle specie oggetto di tale specialistico prelievo e in considerazione della loro notevole diffusione registrata negli ultimi anni. Va comunque rilevato che l'art. 11 quaterdecies della legge n. 248/2005 ha recentemente conferito la possibilità di regolamentare diversamente il prelievo di tali selvatici. Rimane tuttavia evidente la necessità di una migliore e più organica definizione della caccia di selezione agli ungulati nella norma nazionale.

Altra esigenza evidenziata dalle Regioni è quella di limitare in qualche modo l'introduzione dall'estero di fauna selvatica per ripopolamenti, allo scopo di preservare la fauna locale da inquinamento genetico e da problemi sanitari, nonché per una più razionale gestione delle risorse. Al riguardo, sarebbe opportuno introdurre, nel procedimento di autorizzazione, criteri e parametri più rigorosi di quelli attuali, su suggerimento indispensabile dell'ISPRA.

Tra le tematiche di tipo organizzativo-amministrativo, quella degna di maggiore attenzione è la proposta di migliorare il funzionamento degli ATC che, per la pletoricità della composizione, risultano, spesso, bloccati nell'attuazione dei diversi e importanti compiti che la legge nazionale assegna loro. La Regione Campania, ad esempio, ha opportunamente proposto una riduzione del numero massimo dei componenti degli organi di gestione degli ATC, abbattendo in maniera proporzionale le percentuali di rappresentanza fissate dalla legge n. 157/92.

Tuttavia, la tematica sicuramente più delicata e sentita a livello di amministrazioni locali riguarda gli indennizzi per i danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Dall'esame delle relazioni pervenute, si evince che negli ultimi anni si é assistito ad un aumento esponenziale di richieste di risarcimento, non soddisfatte per la mancanza delle necessarie risorse, peraltro costantemente in calo. Tuttavia, l'esperienza della Regione Toscana, ove la maggiore causa di danneggiamenti è rappresentata dagli ungulati selvatici, in particolare dal cinghiale, sembra fornire elementi utili per arginare tale problematica, condizionata da diversi fattori: caratteristiche ambientali; intensità e specializzazioni agricole; qualità delle produzioni agricole; presenza, consistenza e densità di popolazioni di fauna selvatica. La Regione Toscana sottolinea che per un certo periodo, antecedente all'aumento dei prezzi internazionali dei prodotti cerealicoli, i dati relativi all'importo totale dei danni hanno mostrato un trend fortemente negativo, grazie all'impegno profuso dalle Province nella *prevenzione del danno*, non solo, quindi, nella rifusione dello stesso. Si concorda, pertanto, sulla necessità di predisporre e attuare, da parte delle Province e degli ATC, adeguati piani per la gestione degli ungulati selvatici, che saranno basati, oltre che

sulle consuete stime della consistenza delle popolazioni e relativi piani di assestamento annuali, anche sull'analisi territoriale dei danni, compresa la loro georeferenziazione e sui programmi di prevenzione per le aree a rischio. In tal senso, indispensabile è l'ausilio tecnico-scientifico dell'ISPRA che, peraltro, ha già fornito indicazioni molto precise al riguardo, vista l'esigenza di garantire equilibrio e sostenibilità alla presenza numerica di ungulati, sempre nell'ottica di una complessiva tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale nazionale. La filosofia della prevenzione si ritiene possa essere applicata anche alle ipotesi di danni causati da altre specie, soprattutto quelle indicate nell'allegata Tabella D.

Di grande interesse, riguardo al problema dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, è l'iniziativa assunta, nell'ambito del Coordinamento Interregionale Faunistico Venatorio, dalle Regioni che hanno approvato un protocollo operativo relativo alle modalità di trasmissione delle indagini conoscitive sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Tale iniziativa ha lo scopo di creare un flusso di dati omogenei, a livello nazionale, da rendere disponibile alle amministrazioni competenti, in modo da monitorare il fenomeno e attivare le opportune iniziative.

La specie Storno, invece, merita una trattazione a parte. In effetti, ne è stato proposto l'inserimento tra le specie cacciabili, anche per ovviare alla sua dannosità ad alcune colture agricole. Al riguardo, si fa presente che questa iniziativa, che comporta, a livello di normativa comunitaria, la modifica di un allegato alla direttiva n. 79/409, viene sostenuta dal Mipaaf da almeno un decennio. La Commissione Europea, finora, ha sempre respinto la richiesta di parte italiana, rimandandone la trattazione nell'ambito di una revisione globale degli allegati alla predetta direttiva. Occorre considerare che ad oggi la direttiva uccelli è stata abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 147/2009/CE che non ne modifica i contenuti, ma costituisce un testo coordinato di tutti gli aggiornamenti apportati negli anni alla direttiva n. 79/409.

Infine, dalle Regioni che hanno relazionato, è emersa la richiesta urgente di dare piena applicazione alle disposizioni contenute nella legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 66, comma 14, che prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari al 50% dell'introito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative relative alle licenze di porto di fucile ad uso caccia. La disposizione, la cui attuazione è posta a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede al riparto, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ha lo scopo di favorire "la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni…..". Nulla impedisce che le risorse provenienti dal trasferimento previsto dalla norma predetta possano essere utilizzate anche per il risarcimento dei danni sofferti dalle imprese agricole a causa della fauna selvatica.

Analogamente, per tali risarcimenti, si potrebbe ipotizzare l'estensione dell'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, nel caso in cui l'operatore agricolo abbia stipulato apposite polizze assicurative: questa proposta è stata avanzata dal Ministro Zaia, in occasione della sua audizione al Senato sul Testo Unificato di modifica alla legge n. 157/92.

Infine, preme sottolineare che a monte delle proposte emerse dalle relazioni regionali, è importante che l'ex INFS potenzi il proprio ruolo di guida tecnico-scientifica nell'attuazione della normativa nazionale, ruolo reso difficile, negli ultimi tempi, da problemi di ordine economico, che hanno limitato anche l'indispensabile apporto che l'Istituto può fornire alla soluzione di molte problematiche, anche a livello comunitario.

La presente relazione potrà essere implementata a seguito delle ulteriori informazioni fornite dalle Amministrazioni regionali che fino ad oggi non hanno dato riscontro alla relativa richiesta di notizie.

APPENDICE

Schema A - Quadro normativo

Bolzano

L.p. 17 luglio 1987, n. 14, modificato con l.p. 12 ottobre 2007, n. 10

Campania

L.R. Campania n. 8 del 1996 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania".
Modifiche:
L.R. Campania n. 16 del 2001, art. 15;
L.R. Campania n. 15 del 2002, art. 49;
L.R. Campania n. 24 del 2005, artt. 1 e 30

Calabria

L.R. 9/96 " Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio."Modificata con LL.RR. 13 settembre 1999, n. 27, 2 maggio 2001,n. 7, 8 luglio 2003, n. 10, 13 giugno 2008, n. 15 e 12 giugno 2009, n. 10.

Emilia Romagna

Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 - Testo coordinato
Deliberazione della Giunta Regionale del 16 luglio 2008, n. 1074
Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2008, n. 980
Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1
Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 773
Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 772
Deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2008, n. 701
Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n.174
Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2009, n. 68
Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2009, n. 69
Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 25 luglio 2007, n. 122
Legge regionale 06 marzo 2007, n. 3
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 10
Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 31 maggio 2006, n. 60
Determinazione n. 013410 del 20 settembre 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2005, n. 1104
Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2005, n. 1105
Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 2659
Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2003, n. 1519
Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 840
Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2002, n. 969
Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2001, n. 2966
Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2000, n. 2084
Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2000, n. 1232
Deliberazione del Consiglio Regionale 22 giugno 1998, n. 1036

Regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 46
Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 1996, n. 1908
Regolamento regionale 28 giugno 1996, n. 22
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 1995, n. 760
Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 1995, n. 667

Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56
Legge regionale 7 maggio 1990, n. 22
Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24
Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7
D.P.G.R. 8 gennaio 1990, n. 08/Pres
D.P.G.R. 25 marzo 1987, n. 09/CP
Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14
Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15
Legge regionale 4 dicembre 1991, n. 55
Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21
Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24
Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
D.P.G.R. 27 giugno 1988, n. 0270/Pres.
Legge regionale 7 maggio 1990, n. 22
Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26
Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21
Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24
Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 1 giugno 1993, n. 29
Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 20
Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
D.P.Reg. 12.07.2005, n. 0226/Pres.
D. P. Reg. 20 novembre 2001 n. 440
DPGR 5 giugno 2000 n. 182
DPGR 4 agosto 1995 n. 256 (ABROGATO)
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (ABROGATA)
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24
Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42
Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 20
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Decreto dell'Assessore all'agricoltura, alla
caccia ed alla pesca 28 agosto 1997, n. 189
D. P. Reg. 27 ottobre 2008 n. 296
DPGR 4 novembre 1998 n. 386

DPGR 16 maggio 1997 n. 164 (ABROGATO)
DPGR 30 aprile 1997 n. 145
Legge regionale 7 giugno 1999, n. 16
Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
D.G.R. 20 aprile 2001, n. 1282
Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 20
Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13
Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26
Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
D. P. Reg. 12 ottobre 2004 n. 329
D. P. Reg. 10 ottobre 2003 n. 363
D. P. Reg. 30 maggio 2003 n. 158
D. P. Reg. 28 marzo 2003 n. 90
D. P. Reg. 19 settembre 2002 n. 284
Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12
Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
DPGR 29 gennaio 2001 n. 27
DPGR 25 ottobre 2000 n. 375
DPGR 25 ottobre 2000 n. 378
DPGR 11 agosto 2000 n. 274
DPGR 20 aprile 2000 n. 128
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 20
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17
Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
D. P. Reg. 20 settembre 2007 n. 301
Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7
Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
D. P. Reg. 25 novembre 2008 n. 322
D. P. Reg. 16 ottobre 2008 n. 274

Lazio

Legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
L.R. 2 maggio 1995, n. 17
D.C.R. 29 luglio 1998, n. 450 - L.R. n. 17/95 art. 10

Liguria
Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29
Legge regionale 31 ottobre 2006, n.
Legge regionale 6 giugno 2008 n. 12

Lombardia
Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
Legge regionale 2 agosto 2004, n. 17
l.r. 6 marzo 2002, n° 4
l.r. 8 maggio 2002, n° 7
l.r. 7 agosto 2002, n° 19
l.r. 20 dicembre 2002, n° 32
l.r. 24 marzo 2003, n° 3
l.r. 18 giugno 2003, n° 8
l.r. 28 ottobre 2003, n° 18
l.r. 5 maggio 2004, n° 12
l.r. 2 agosto 2004, n° 17 (Calendario Venatorio Regionale)
l.r. 7 febbraio 2006, n° 3
l.r. 8 agosto 2006, n° 19
l.r. 27 febbraio 2007, n° 5
l.r. 20 luglio 2007, n° 17
l.r. 18 giugno 2008, n° 17l
l.r. 30 luglio 2008, n° 24
l.r. 16 settembre 2009, n° 21

Marche
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n.7 e successive modificazioni

Molise
Legge Regionale10 agosto 1993, n. 19 e successive modificazioni
Regolamento regionale 8 giugno 1995, n. 1
Regolamento regionale 23 maggio 1997, n. 2
Regolamento regionale 15 gennaio 1996, n. 1
Regolamento regionale 4 giugno 2002, n.
Regolamento regionale 29 dicembre 1999, n. 3
Regolamento regionale 24 marzo 1997, n. 1

Piemonte
Legge Regionale n. 70 del 4/09/1996

Puglia
Legge Regionale n. 27 del 13.08.1992 e successive modificazioni
Regolamento regionale 5 agosto 1999, n. 2
Regolamento regionale 5 agosto 1999, n. 3
Regolamento regionale 28 dicembre 2000, n. 3
Regolamento regionale 28 dicembre 2000, n. 4
Regolamento regionale 28 dicembre 2000, n. 5
Regolamento regionale 28 dicembre 2000, n. 6
Regolamento regionale del 3.10.2001 - n. 7
Regolamento regionale 16 novembre 2001, n. 9
Regolamento regionale 25 settembre 2003, n. 11
Regolamento regionale del 18 ottobre 2004 - n. 4

Sardegna
L.R. 29 luglio 1998, n. 23.

Sicilia

L.R. 01/09/1997 n° 33 modificata dalle: L.R. 31/08/1998 n° 15, L.R. 08/05/2001 n° 7, L.R. 22/12/2005 n° 19, L.R. 14/11/2008 n° 12, L.R. 14/05/2009 n° 6.

Toscana

L.R. 12 gennaio 1994, n.3
L.R. 23 gennaio 1998, n. 7
L.R. 10 giugno 2002, n. 20
D.C.R 12 luglio 1994 n. 292
D.P.G.R. 25 febbraio 2004 n. 13/r
D.G.R. 16 giugno 2008 n.454
L.R. 6 aprile 2000 n. 56
D.G.R. 5 luglio 2004 n. 644

Trento

Legge Provinciale n. 24 del 9 dicembre 1991

Umbria

L.R. 17 maggio 1994, n. 14
L.R 30 marzo 1995, n. 18
L.R. 19 luglio 1996, n. 18
L.R. 20 agosto 1996, n. 23
L.R. 20 novembre 1998, n. 38
L.R. 20 novembre 1998, n. 39
L.R. 16 luglio 1999, n. 22
L.R. 28 novembre 2001, n. 32
L.R. 13 maggio 2002, n. 7
L.R. 16 dicembre 2002, n. 32
L.R. 29 luglio 2003 n. 17
L.R. 25 novembre 2004, n. 25
L.R. 25 novembre 2004, n. 25
L.R. 5 giugno 2007, n. 20
Reg.to Reg.le 23 marzo 1995, n. 14
Reg.to Reg.le 23 marzo 1995, n. 15
Reg.to Reg.le 9 agosto 1995, n. 34
Reg.to Reg.le 9 agosto 1995, n. 35
Reg.to reg.le 24 novembre 1995, n. 43
Reg.to reg.le 24 novembre 1995, n. 44
Reg.to reg.le 28 marzo 1997, n. 11
Reg.to reg.le 29 ottobre 1997, n. 33
Reg.to reg.le 2 novembre 1998, n. 36
Reg.to Reg.le 27 luglio 1999, n. 23
Reg.to Reg.le 30 novembre 1999, n. 34
Reg.to reg.le 31 ottobre 2000, n. 6
Reg.to Reg.le 28 giugno 2006, n. 8
Reg.to reg.le 2 novembre 2006, n. 11
Reg.to reg.le 22 maggio 2007, n. 4
Reg.to Reg.le 1 ottobre 2008, n. 6
L. R. 3 marzo 1995, n. 9
D.G.R. 1998, n. 4271
D.G.R. 2005, n. 139
D.G.R. 2006, n. 1775
D.G.R. 2008, n.1274

Valle d'Aosta

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
Legge regionale 2 settembre 1996, n. 33
Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3
Regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 7
Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1
Legge regionale 08/01/2001, n. 1
Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25
Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30
Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4
Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34
Piano regionale faunistico venatorio 2001-2006 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1497/XI del 27 luglio 2000;
Piano regionale faunistico-venatorio 2008-2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3398-XII del 20 marzo 2008

Veneto

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1:
Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2:

REGOLAMENTO REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 1

TABELLA AA - ESTENSIONE DELLE ZPS E DEI SIC PER REGIONE (2008)

	ZPS			SIC			Siti Natura 2000[1]		
Regione	n.	ha	% su superficie territoriale	n.	ha	% su superficie territoriale	n.	ha	% su superficie territoriale
Calabria	7			185			27		
Piemonte	50	307.743	12,1	123	270.364	10,6	143	396.739	15,6
Valle d'Aosta	5	86.488	26,5	28	71.790	22,0	30	98.959	30,3
Lombardia	66	297.337	12,5	193	224.201	9,4	241	372.104	15,6
Trentino Alto Adige	36	269.646	19,8	192	301.446	22,2	196	323.231	23,8
Veneto	67	359.822	19,6	102	369.640	20,1	128	414.053	22,5
Friuli Venezia Giulia	8	116.451	14,8	56	132.170	16,8	60	151.917	19,3
Liguria	7	19.615	3,6	125	145.428	26,8	132	147.228	27,2
Emilia-Romagna	75	175.919	8,0	127	223.757	10,1	146	256.847	11,6
Toscana	61	192.013	8,4	123	286.793	12,5	143	358.334	15,6
Umbria	7	47.093	5,6	98	109.667	13,0	104	120.158	14,2
Marche	29	131.014	13,5	80	102.607	10,6	102	136.847	14,1
Lazio	42	412.074	23,9	182	143.107	8,3	202	430.708	25,0
Abruzzo	5	307.956	28,6	53	252.587	23,5	57	421.456	39,2
Molise	12	65.698	14,8	85	97.750	22,0	88	117.927	26,6
Campania	28	215.763	15,9	106	363.215	26,7	120	395.520	29,1
Puglia	10	263.666	13,6	77	465.449	24,0	83	475.227	24,5
Basilicata	14	156.282	15,6	47	55.462	5,5	50	166.625	16,7
Calabria	6	262.255	17,4	179	85.609	5,7	185	314.347	20,8
Sicilia	29	387.115	15,1	217	383.820	14,9	232	566.586	22,0
Sardegna	37	296.217	12,3	92	426.251	17,7	121	529.838	22,0
Valle d'Aosta	**5**			**25**					
Italia	**606**	**4.370.167**	**14,5**	**2 495**	**4.511.113**	**15,0**	**2.590**	**6.194.651**	**20,6**

(1) Il numero e l'estensione dei siti Natura 2000 per regione è stato calcolato escludendo le sovrapposizioni fra i Sic e le Zps.

Fonte: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TABELLA B - NUMERO ATC/CA

	Numero ATC	Estensione in ha	Numero CA	Estensione in ha
Bolzano	-	-	-	-
Campania	6	1.359.530	-	-
Calabria	11	1.037.240		
Emilia Romagna	49	1.288.663	-	-
Friuli	-	-	-	-
Lazio	10 (*)	1.271.713	-	-
Liguria	9	-	2	-
Lombardia	32	868.907	24	**556.040**
Marche	8	838.083	-	-
Molise	3	257.558	-	-
Piemonte	21	874.746	17	**648.032**
Puglia	5	1.651.231	-	-
Sicilia	23	-	-	-
Toscana	19	2.299.040	-	-
Trento	-	-	-	-
Umbria	3	845.701	-	-
Valle d'Aosta			3	**234.281**
Veneto	34	882.990	137	**450.402**
Totale	**233**	**13.475.402**	**180**	**1.654.474**

(*) Di cui 6 operativi e 1 in fase di riconoscimento

TABELLA C - NUMERO DI CACCIATORI

	Numero cacciatori	Numero cacciatore residenti	Numero cacciatori da appostamento fisso
Bolzano	-	-	**-**
Campania	47.009	1.034	**66**
Calabria		1.500	
Emilia Romagna	69.060	-	**2.350**
Friuli	10.293	10.225	**-**
Lazio	89.840	-	**33**
Liguria	23.000	-	**400**
Lombardia	85.268	82.447	**15.186**
Marche	29.685	-	**-**
Molise	13.548	-	**non previsto**
Piemonte	34.730	29.866	**non previsto**
Puglia	30.207	28.759	**-**
Sicilia	65.500	47.500	**-**
Toscana	105.419	-	**7.584**
Trento	3.200	-	**2.160**
Umbria	48.414	44.399	**1.363**
Veneto	57.319	-	**2.562**
Totale	**712.592**	**245.730**	**31.704**

* In Valle d'Osta il numero medio di cacciatore calcolato negli ultimi cinque anni è di 1559 unità.

Tabella D - Riepilogo indennizzi

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Specie interessate
Bolzano						13.478	Orso bruno (Liquidati)
Campania						60.000	Per sinistri stradali da fauna selvatica (Stimati)
Calabria				480.482*		504.426 **	* Lupo ** Cinghiale (2005-2008)
Emilia Romagna			1.411.813			2.874.171	(Stimati)
Friuli			30.640	68.988	76.261		Danni all'agricoltura (Liquidati)
			120.454	159.991	219.882	375.173 (richiesti ma non ancora liquidati)	Danni per sinistri stradali
Lazio					1.500.264		(Stimati)
					726.505		Cornacchia, storno, coniglio selvatico, cinghiale, lupo, istrice, nutria e corvidi (Liquidati)
Liguria		226.305 (no Savona)	473.631	576.538	549.682	960.000	(Stimati)
		284.323 (no Savona)	253.202 (no Savona)	814.954	461.422 (no Savona)	550.000	Cinghiale (Liquidati)
Lombardia		884.746	882.242	1.050.590	1.383.365	1.313.498	(Stimati)
		761.678	664.067	860.119	1.008.660	1.086.324	cinghiale, capriolo, cervo, lepre, coniglio selvatico, minilepre, storno, merlo, corvidi, passeri, tortora, piccione, anatidi, rallidi, ardeidi e nutria (Liquidati)
Marche							Cinghiale, capriolo, storno, corvidi, fagiano e lepre
Molise							Cinghiale
Piemonte					3.070.265		Cinghiali, corvidi, gliridi e sciuridi (Stimati)
Puglia							
Sardegna			612.000	912.000	772.000		Danni stimati A fronte di € 400.000,00 (Stanziamento annuo)

Valle D'Aosta						250.000,	Danni all'agricoltura (Liquidati) (Cinghiale, Ghiandaia e Ungulati)
						120.000	Danni per sinistri stradali (Capriolo, Cervo e Volpe)
Sicilia		3.142.844,75					Cinghiale, coniglio, avifauna (Stimati e liquidati interamente dal 2003 al 2008)
Toscana		1.750.000	1.400.000	1.750.000	2.500.000		Cinghiale, cervo, capriolo, daino, storno, passero e corvidi (Liquidati)
Trento					29.253	62.168	Orso bruno indennizzi (Liquidati)
					15.648	18.413	Orso bruno prevenzione (Liquidati)
		443.100					Liquidati tra il 2004 e il 2008 per indennizzi
		390.195					Liquidati tra il 2004 e il 2008 per opere di prevenzione
Veneto			302.776	204.644	413.544	204.872	Prevenzione stimato
			278.497	184.179	180.000	184.384	Prevenzione liquidato
			1.724.614	1.407.050	2.004.933	2.231.122	Indennizzi stimato
			552.953	623.820	315.000	625.575	Indennizzi liquidato
			831.450	808.000	495.000	809.960	Totale liquidato Cervidi, cinghiali, corvidi, nutrie, fagiano, lepre mustelidi, volpe e Ittiofagi
Umbria	595.378	97.425	530.699	652.486	1.153.323		Agricoltura (stimati)
	718.324	80.881	158.292	109.454	113.078		Zootecnia (stimati)
	27.434	39.937	24.152	34.287	39.736		Prevenzione (stimati)
	801.138	623.309	713.144	540.243	516.353		Liquidati (TOT) Cinghiale e lupo

TABELLA E – NUMERO DI ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA

	Agenti provinciali	Personale CFR	Guardie volontarie
Bolzano	-	7	**77**
Campania	-	-	**200**
Friuli	59	191	**93**
Lazio	314	-	**1333**
Lombardia	353	76.259	**15.186**
Molise	18	-	**-**
Puglia	112	-	**-**
Valle D'Aosta	-	120	**-**
Totale	**856**	**76.775**	**16.889**